Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 68 del 21 marzo 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 21 marzo 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 52

LEGGE 6 marzo 1996, n. 138.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

LEGGE 6 marzo 1996, n. 139.

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990.

LEGGE 6 marzo 1996, n. 140.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990.

LEGGE 6 marzo 1996, n. 141.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991.

LEGGE 6 marzo 1996, n. 142.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

LEGGE 6 marzo 1996, n. 143.

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 6 marzo 1996, n. 138.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica socialista del Vietnam, fatto a Roma il 18 maggio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 256 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

CULTURAL AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND
THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

The Government of the Italian Republic and the Government of the Socialist Republic of Viet Nam (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

Wishing to strengthen the friendly relations existing between the two Countries and to develop cooperation in the cultural field,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall encourage the development and promotion of cooperation between the two Countries in the fields of culture and arts and to this end shall undertake to:

a) encourage the exchange and visits of teachers, researchers, experts, artists, as well as their participation in conferences, meetings and seminars organised in their countries;

b) facilitate the mutual exchange of books, publications, reproductions of works of art, films and music programmes, Radio-TV programmes and other similar materials;

c) favour the organisation of art exhibitions and artistic activities in each other's territory, as well as cooperation in the fields of literature, film, music, arts, sports and youth activities;

d) exchange experiences and didactic material in the educational field.

Article 2

The Contracting Parties may grant to each other's nationals, in accordance with their respective procedures in force, scholarships for commencing or continuing studies in various institutions of higher learning.

Article 3

The Contracting Parties shall facilitate, as much as possible, study and research in their Universities, Institutes, or other educational establishments and institutions of higher education.

Article 4

1. The Contracting Parties shall agree on the creation of a Joint Committee in order to establish and control the modalities of implementation of this Agreement and shall meet at least once every three years, alternatively in the Socialist Republic of Viet Nam and in the Italian Republic.

2. The Joint Committee shall be formed with the representatives of both Governments.

Article 5

This Agreement shall enter into force 60 days from the date on which the Contracting Parties shall inform each other that the formalities required by their respective Constitutions for the entry into force of this Agreement have been complied with.

Article 6

The present Agreement shall continue in force unless terminated by either of the Contracting Parties by a six months' notice.

In witness whereof, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Rome on May 18th, 1990, in two originals in the English language, both texts being equally authentic.
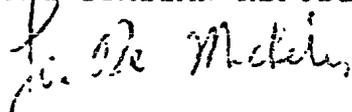
FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC	FOR THE GOVERNMENT OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
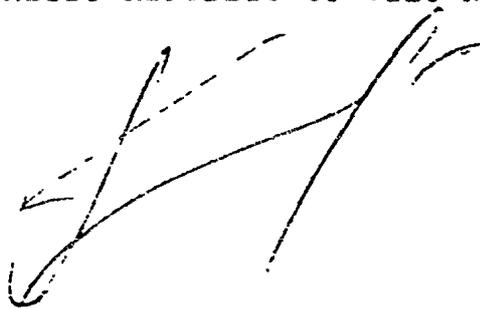
TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti");

desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi e di sviluppare la cooperazione nel campo culturale,

hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO 1

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e la promozione tra i due Paesi nei settori della cultura e delle arti ed a tal fine si impegneranno a:

a) incoraggiare lo scambio e le visite di docenti, ricercatori, esperti, artisti, nonché la loro partecipazione a conferenze, incontri e seminari organizzati nei loro Paesi;

b) facilitare lo scambio reciproco di libri, pubblicazioni, riproduzioni di opere d'arte, films e programmi musicali, programmi radiotelevisivi e altro materiale del genere;

c) favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attività artistiche nel territorio dell'altra Parte, nonché la cooperazione nel campo della letteratura, del cinema, della musica, dell'arte, dello sport e delle attività giovanili;

d) scambiarsi esperienze e materiale didattico nel campo dell'istruzione.

ARTICOLO 2

Le Parti contraenti possono accordare ai cittadini dell'altra Parte, in conformità alle rispettive procedure vigenti, borse di studio per iniziare o continuare gli studi nei diversi istituti di istruzione superiore.

ARTICOLO 3

Le Parti Contraenti faciliteranno nella misura del possibile gli studi e le ricerche nelle loro Università, Istituti, centri didattici e istituzioni di istruzione superiore.

ARTICOLO 4

1. Le Parti Contraenti converranno sulla creazione di una Commissione mista al fine di stabilire e di controllare le

modalità di attuazione del presente Accordo e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente nella Repubblica Socialista del Vietnam e nella Repubblica italiana.

2. La Commissione Mista sarà costituita dai rappresentanti di entrambi i Governi.

ARTICOLO 5

Il presente Accordo entrerà in vigore entro 60 giorni dalla data in cui le Parti Contraenti si saranno reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle formalità richieste dalle rispettive Costituzioni per l'entrata in vigore del presente Accordo.

ARTICOLO 6

Il presente Accordo rimarrà in vigore a meno che non venga denunciato da una delle Parti Contraenti previa notifica di sei mesi.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, il 18 maggio 1990, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1947):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 14 luglio 1995.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 agosto 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 ottobre 1995.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1995 (atto n. 1947/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3476):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° dicembre 1995, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1996.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1996 (atto n. 3476/*A* - relatore on. MORSELLI).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

96G0134

LEGGE 6 marzo 1996, n. 139.

Ratifica ed esecuzione del *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America relativo all'accordo sul trasporto aereo del 1970, con scambio di lettere, fatto a Roma il 27 settembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al *memorandum* di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, prevista dopo quindici giorni dallo scambio di note che costituirà strumento di ratifica da parte italiana.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
RELATING TO THE 1970 AIR TRANSPORT SERVICES AGREEMENT**

In accordance with the provisions set forth in Article 11 of the Bilateral Air Transport Agreement, signed in Rome on June 22, 1970 (hereinafter referred to as "the Agreement"), with reference to the Agreement, and to Paragraph 7(a) and (b) of the Memorandum of Understanding, signed in Rome on May 21, 1970 (hereinafter referred to as "the Memorandum") and the Exchange of Notes of June 22, 1970, the Government of the Republic of Italy and the Government of the United States of America have agreed upon the following:

A-COMBINATION SERVICES

1. As of April 1, 1991:

(a) The Government of Italy shall accept the currently outstanding designation by the United States of an additional airline to operate combination air services, between Chicago and the co-terminal points Milan and Rome, with a total of seven weekly frequencies by aircraft up to and including 300 seats or up to a total of six weekly frequencies by aircraft with more than 300 seats.

The United States shall have the right for one designated airline from among those authorized in Italy on Route "a" in the United States Route Schedule to operate beyond Italy to Zagreb and Dubrovnik. Alternatively, the United States shall have the right for two designated airlines from among those authorized in Italy on Route "a" in the United States Route Schedule to operate beyond Italy, one to Zagreb and the other to Dubrovnik. The Yugoslavia service may be initiated as early as October 29, 1990.

(b) The Italian designated airline Alitalia shall have the right under the Agreement to operate at two new gateways in the United States not provided for by the Italian Route Schedule annexed to the Agreement, with a total of six weekly frequencies with aircraft having more than 300 seats or with a total of seven weekly frequencies with aircraft up to and including 300 seats. Note: The Italian carrier may initiate this service as early as October 29, 1990, with a maximum of 4 weekly frequencies utilizing any size aircraft. The Italian carrier also may initiate service as early as October 29, 1990 to the two new beyond points specified in the following paragraph.

The Italian designated airline Alitalia shall also have the right to operate, as set out in the Agreement and in the present MOU, to and from any two points "beyond" any two United

States gateways of their choice (except New York to or from Toronto), with fifth freedom traffic rights, to be chosen from among the countries of the Americas, provided that the aggregate frequencies to each such point shall not exceed the number of frequencies authorized for new gateway services under this paragraph 1(b) or 1(c).

The Italian designated airline Alitalia shall have the right to operate four new coterminalized combination air services with the same aircraft in the territory of the United States to be chosen among the points set out in the Italian Route Schedule annexed to the Agreement and the present paragraph as well as the subsequent paragraph 2(b) and 3(b) of the present Memorandum of Understanding and may coterminalize any authorized United States points where service to those points is operated by code sharing or change of gauge authorized under the Agreement, the 1970 Exchange of Notes, or sections B and C of this MOU.

Any modification of the coterminalizations shall be subject to a 90 days notice.

(c) As of April 1, 1992, the United States and Italian airlines designated under the preceding paragraphs 1(a) and 1(b) shall each have the right to operate seven weekly frequencies by any type of aircraft.

(d) The authorization to operate via intermediate points in the Italian Route Schedule B, attached to the Agreement, is amended to read in pertinent part:

> "From Italy via one intermediate point in Canada and via intermediate points in three countries to be chosen from (1) France or Spain; (2) the United Kingdom; and (3) two additional European countries to be selected, to:"

Note 4 in the Italian Route Schedule B, attached to the Agreement, is amended to read:

> "Only four intermediate countries may be served at one time: one point in Canada; and three countries to be chosen from among (1) either France or Spain; (2) the United Kingdom; and (3) either or both of two European countries to be selected. The two intermediate points in (3) may be changed on 90 days notice to the Government of the United States. In addition, only one of the following coterminal combinations, Washington and Los Angeles, or Chicago and Los Angeles, or Detroit and San Francisco, may be served at one time. The selection of one among the three coterminal combinations and selection between France or Spain will be made in accordance with the following procedure: After the initial selection, one substitution may be made at any time with six months notice through diplomatic channels. Thereafter, any further substitutions may be made only at intervals of no less than three years, upon six months notice through diplomatic channels."

2. As of November 1, 1992:

(a) A fourth United States combination airline, to be designated, shall have the right, subject to paragraph 5 below, to operate between a new or existing gateway in the United States and the coterminal points Milan and Rome, with a total of five weekly frequencies with aircraft up to and including 300 seats or with a total of four weekly frequencies by aircraft with more than 300 seats.

(b) The Italian designated airline shall have the right, under the Agreement, to operate at two further new gateways in the territory of the United States, not provided for in the Italian Route Schedule annexed to the Agreement, with a total of five weekly frequencies with aircraft up to and including 300 seats or with a total of four weekly frequencies by aircraft with more than 300 seats.

(c) As of November 1, 1993, each airline shall have the right to operate on the routes set out in the preceding paragraphs 2(a) and 2(b) a total of seven weekly frequencies by aircraft up to and including 300 seats or a total of six weekly frequencies by aircraft with more than 300 seats.

As of November 1, 1994, each airline shall have the right to increase its own service up to seven weekly frequencies by any type of aircraft.

3. As of April 1, 1994:

(a) A fifth United States combination airline, to be designated, shall have the right, subject to paragraph 5 below, to operate between a new or existing gateway in the United States, and the coterminal points Milan and Rome, effective if and at such time as the growth of such traffic for the previous twelve month period shall have been equal to or greater than 40% of the United States-Italy scheduled passenger traffic carried in calendar year 1989. In any case such service may commence not later than April 1, 1996.

For the purpose of the present paragraph traffic data shall be that provided by the Government of the United States.

Once either criterion has been met, the fifth United States airline shall have the right to operate the air service with a total of five weekly frequencies with aircraft up to and including 300 seats or a total of four weekly frequencies by aircraft with more than 300 seats.

(b) Effective on the date on which either criterion in the preceding paragraph 3(a) shall have been satisfied, the Italian designated airline shall have the right under the Agreement to operate at one further new gateway in the United States, not provided for in the Italian Route Schedule annexed to the Agreement, with a total of four weekly frequencies by aircraft with more than 300 seats or a total of five weekly frequencies by aircraft up to and including 300 seats.

(c) Effective one year after the criterion in Article 3(a) shall have been satisfied, each airline shall have the right to operate on the routes set out in the preceding paragraphs 3(a) and 3(b) seven weekly frequencies by aircraft up to and including 300 seats or six weekly frequencies by aircraft with more than 300 seats. After one additional year each airline shall have the right to increase its own service up to seven weekly frequencies by any type of aircraft.

4. (a) Subject to paragraph 5 below, in exercising its rights under paragraphs 1(a), 2(a), and 3(a) above, the United States may, on 90 days notice to the Government of Italy, substitute different points for the three points selected and designate different carriers for the three carriers designated pursuant to those paragraphs.

(b) In exercising its rights under paragraphs 1(b), 2(b) and 3(b) above, Italy may, on 90 days notice to the Government of the United States, substitute different points for the five points selected pursuant to those paragraphs.

5. The United States designations under paragraphs 1(a), 2(a) and 3(a) and substitutions under paragraph 4 above, shall be subject to the limitation that:

(a) Not more than a total of two United States carriers may be designated at any one time to serve Boston, New York, Philadelphia, Baltimore, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle and San Juan. With regard to United States gateway points not currently authorized for service by the United States, not more than one United States carrier may be designated at any one time.

(b) With respect to the designation of an additional carrier for Chicago under paragraph 1(a) above, the two designations of carriers under the May 1970 Memorandum shall continue in effect. However, should the United States, prior to April 1, 1998, desire to substitute for service to Chicago any other carrier or successive carrier for the two carriers designated under the 1970 Memorandum, it will first consult with Italy, and any substitution shall be effectuated only after agreement of the Parties. Subsequent to April 1, 1998, the United States may substitute the designation of a carrier or successive carrier for the carriers designated under the 1970 Memorandum on 90 days notice, provided the substitution does not result in service by more than two carriers between the Chicago gateway and Italy at any one time. Notwithstanding this limitation on substitution of designations for the two carriers designated under the 1970 Memorandum, the United States may substitute the designation of another carrier for the additional carrier designated for Chicago under paragraph 1(a) on 90 days notice.

B-CODE SHARING

In operating or holding out the authorized services on the agreed routes, a designated airline of either Party, which holds appropriate authority to provide such service, may, on

the basis of reciprocity, and subject to the requirements normally applied to such agreements, enter into cooperative marketing arrangements with another airline or airlines which also holds appropriate authority, provided that the arrangement does not include cabotage or revenue pooling.

C-CHANGE OF GAUGE

1. Without prejudice to the position of either side with respect to the right under the agreement of carriers to change gauge at points in third countries, the Aeronautical Authorities of both sides will approve changes of aircraft by designated airlines of both sides at third country intermediate points served on the authorized routes, including fifth freedom traffic rights, subject to the conditions and limitations set forth in the note of June 22, 1970, except that changes to multiple aircraft shall be permitted if the total capacity of aircraft operating to the territory of the other Party does not exceed the capacity of the transatlantic aircraft, provided that the frequency of service by aircraft to the territory of the other Party, following such third country intermediate point change of aircraft, does not exceed for either side in the aggregate a total of 14 round trips per week.

2. Notwithstanding the conditions and limitations set forth in the Note of June 22, 1970, changes of aircraft at points within the territory of the other Party to multiple aircraft destined to other authorized points in the territory of the other Party will be approved by the Aeronautical Authorities of the other Party, provided that the total utilized capacity of such multiple aircraft does not exceed the capacity of the transatlantic aircraft.

D-PRICING

Article 10 of the Agreement shall be replaced by the following revised Article 10:

"Article 10
Pricing

1. Definitions

For the purpose of this Article:

(a) "Tariff" means the price charged or to be charged by designated airlines for the international carriage of passengers, baggage or freight (excluding mail), including any conditions that govern application of the tariff.

(b) "Match" means the right to establish at any time, using expedited procedures, an identical or substantially similar tariff between the same points, on a direct, on line or interline basis, notwithstanding differences in operational conditions relating to airports, routing, distance, timing, connections, aircraft type, aircraft configuration or change of aircraft.

2. Criteria for Approval of Tariffs

(a) The Aeronautical Authorities of each Party shall allow tariffs to be established by each designated airline taking due regard of all relevant factors including the interests of users, the cost of operation, characteristics of product, reasonable profit and other commercial considerations in the marketplace.

(b) The Aeronautical Authorities shall give particular attention to tariffs which may be objectionable because they are unjustifiably discriminatory, excessively high or unjustifiably low.

3. Country of Origin Rule

(a) Each Party, in accordance with the procedures set forth in paragraph 4, may issue a notice of disapproval for tariffs which do not meet the criteria set forth in paragraph 2, with respect to traffic between the territories of the Parties where the first point on the itinerary (as evidenced by the document authorizing transportation by air) is in its own territory.

(b) Neither Party shall take unilateral action to disapprove tariffs of any designated airline of either Party with respect to traffic between the territories of the Parties where the first point on the itinerary (as evidenced by the document authorizing transportation by air) is in the territory. of the other Party.

4. Tariff Filing Procedures

(a) Each Party may require filing with its Aeronautical Authorities of tariffs for carriage to or from its territory by designated airlines of both Parties. Filing by the designated airlines of both Parties may be required to more than 30 days prior to the proposed date of effectiveness. In individual cases, a Party may permit filing on shorter notice than it requires, upon formal request of a designated airline. If a Party authorizes an airline to implement a tariff on short notice, the tariff shall become effective on the proposed date for traffic originating in the territory of that Party. All tariff filings shall state that a comparable filing is being made with the Aeronautical Authorities of the other Party.

(b) The Aeronautical Authorities of either Party may notify approval of the tariffs directly to the designated airline. In the case of tariffs for carriage originating in its territory, a Party shall provide any notice of disapproval in writing, including reasons for disapproval, to the other Party, with a simultaneous copy to the Aeronautical Authorities of the other Party, which copy may be provided directly by the Aeronautical Authorities of the disapproving Party. Such disapproval shall be provided not later than 14 days from the date of receipt of the tariff proposal. Failing a timely notification of such disapproval, tariffs shall be deemed to be approved and will come into effect on the proposed date, unless the Aeronautical Authorities of the Parties agree otherwise during consultations as set forth in paragraph (c) below.

(c) Within 7 days of receipt of the notice of disapproval, the Aeronautical Authorities of the receiving Party may request consultations. Consultations shall commence not more than 10 days from the date of the request, unless otherwise agreed. Pending any agreement or upon failure to agree, the tariff shall not be implemented in the territory of the disapproving Party.

5. Matching

For carriage between the territories of the Parties, and between the territory of one Party and a third country, the Aeronautical Authorities of each Party shall permit any designated airline of the other Party to match any tariff between the same points. Each Party shall also permit airlines of third countries to match tariffs for carriage between the territories of the Parties, subject to reciprocal treatment by the third country concerned.

6. Sales of Tariffs Pending Approval

Pending a decision by the Party in whose territory carriage originates, airlines may undertake marketing, advertising and sales at the proposed tariffs for carriage to be commenced on or after the proposed date of effectiveness, provided that they are qualified as being "subject to government approval". Under no circumstances are advertising or sales to be undertaken prior to filing the proposed tariffs with both Parties."

This Memorandum of Understanding shall form an integral part of the Agreement and shall enter into force upon signature.

The revised Article 10 shall enter into force on the 15th day following the date of the appropriate Exchange of Notes covering the Italian instrument of ratification.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed the present Memorandum.

Done in duplicate at Rome, Italy this 27 th day of

september , 19 90

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC:
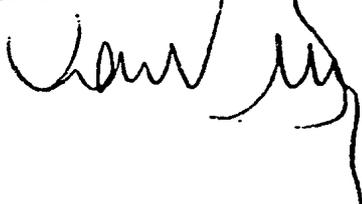
FOR THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA:
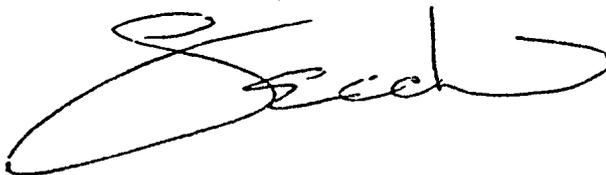
Rome, 27th september 1990

Your Excellency,

I have the honor to refer to the Air Transport Agreement between the Governments of the United States and the Italian Republic, signed on June 22, 1970, (hereinafter, the "Agreement") and to recent discussions between our Governments regarding Article 10 of the Agreement. I have the further honor to refer to the September 25, 1989 Memorandum of Understanding between the United States and certain members of the European Civil Aviation Conference (ECAC) concerning scheduled transatlantic passenger air fares.

I have the honor to propose that, in the event that the September 25, 1989 Memorandum of Understanding or any amendment or successor understanding on that subject ceases to remain in force, the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic shall each continue to give automatic approval to fares submitted to it which are within the zones of automatic approval contained in the Annexes to the Memorandum of Understanding most recently in force.

I would appreciate confirmation that this is also the understanding of your Government in this matter.

Please accept the assurance of my highest consideration.

Carlo BERNINI

H. Exc. Peter SECCHIA
Ambassador of the
United States of America
ROME

Rome, 27th september 1990

Your Excellency,

during recent negotations between our two Governments on the 1970 Air Transport Agreement, as amended (hereinafter, the "Agreement"), the delegations discussed the definition of the term "tariff" that would appear in a new Article 10 of the Agreement.

I am writing this letter to confirm my Government's understanding that for purposes of this Agreement, any through tariff to be charged for through international carriage, marketed and sold as such, including thourgh tariffs constructed using other fares or add-ons for carriage over international or domestic sectors forming part of the through international itinerary, would be considered to be "tariffs" within the meaning of Article 10. At the same time, however, combinations of international fares with domestic or international fares available for local transportation are not considered to be international tariffs and, accordingly, would not be included in the definition of "tariff".

It is also my Government's understanding that carriers filing tariffs pursuant to this Agreement shall indicate when the price does not include applicable commissions.

I would appreciate confirmation that this is also the understanding of your Government in this matter.

Please accept the assurance of my highest consideration.

Carlo BERNINI

H. Exc. Peter SECCHIA
Ambassador of the
United States of America
ROME

EMBASSY OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

Rome, September 27, 1990

On. Carlo Bernini
Minister
Ministry of Transport
and Civil Aviation
Piazza della Croce Rossa
Rome

Dear Minister Bernini:

I acknowledge receipt of your letter dated September 27, 1990, which reads as follows:

"Dear Ambassador Secchia:

I have the honor to refer to the Air Transport Agreement between the Governments of the United States and the Italian Republic, signed on June 22, 1970, (hereinafter, the "Agreement") and to recent discussions between our Governments regarding Article 10 of the Agreement. I have the further honor to refer to the September 25, 1989 Memorandum of Understanding between the United States and certain members of the European Civil Aviation Conference (ECAC) concerning scheduled transatlantic passenger fares.

I have the honor to propose that in the event that the September 25, 1989 Memorandum of Understanding or any amendment or successor understanding on that subject ceases to remain in force, the Government of the United States of America and the Government of the Italian Republic shall each continue to give automatic approval to fares submitted to it which are within the zones of automatic approval contained in the annexes to the Memorandum of Understanding most recently in force.

Sincerely,

/S/ Carlo Bernini
Minister"

I confirm the agreement of the United States Government on this matter.

Sincerely,

Peter F. Secchia
Ambassador

EMBASSY OF THE
UNITED STATES OF AMERICA

Rome, September 27, 1990

On. Carlo Bernini
Minister
Ministry of Transport
and Civil Aviation
Piazza della Croce Rossa
Rome

Dear Minister Bernini:

I acknowledge receipt of your letter dated September 27, 1990, which reads as follows:

"Dear Ambassador Secchia:

During recent negotiations between our two Governments on the 1970 Air Transport Agreement, as amended (hereinafter, the "Agreement"), the Delegations discussed the definition of the term "tariff" that would appear in a new Article 10 of the Agreement.

I am writing this letter to confirm my Government's understanding that for purposes of this Agreement, any through tariff to be charged for through international carriage, marketed and sold as such, including through tariffs constructed using other fare or add-ons for carriage over international or domestic sectors forming part of the through international itinerary would be considered to be "tariffs" within the meaning of Article 10. At the same time, however, combinations of international fares with domestic or international fares available for local transportation are not considered to be international tariffs and, accordingly, would not be included in the definition of "tariff".

It is also my Government's understanding that carriers filing tariffs pursuant to this Agreement shall indicate when the price does not include applicable commissions.

Sincerely,

/S/ Carlo Bernini
Minister"

I confirm the agreement of the United States Government on this matter.

Sincerely,

Peter F. Secchia
Ambassador

TRADUZIONE NON UFFICIALE

MEMORANDUM D'INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA RELATIVO ALL'ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO DEL 1970.

In conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 11 dell'Accordo Bilaterale sul Trasporto Aereo, firmato a Roma il 22 giugno 1970 (qui di seguito denominato "l'Accordo"), in riferimento all'Accordo e ai paragrafi 7 (a) e (b) del Memorandum d'Intesa firmato a Roma il 21 maggio 1970 (qui di seguito denominato "il Memorandum") nonchè allo Scambio di Note del 22 giugno 1970, il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America hanno concordato quanto segue:

A - SERVIZI DI COMBINAZIONE

1. A partire dal primo aprile 1991:

(a) Il Governo Italiano accetterà la designazione - attualmente in sospeso - da parte degli Stati Uniti di una compagnia aerea aggiuntiva che effettui voli combinati tra Chicago e i punti terminali in comune (Milano e Roma) per un totale di sette voli settimanali fino a 300 posti, oppure per un totale di sei voli settimanali con oltre 300 posti.
Gli Stati Uniti avranno il diritto di far operare una compagnia designata - tra quelle autorizzate in Italia sulla Rotta "a" nella Tabella delle Rotte degli Stati Uniti - oltre l'Italia, con destinazione Zagabria e Dubrov ik. In alternativa, gli Stati Uniti avranno il diritto di operare due compagnie aeree designate - tra quelle autorizzate in Italia sulla Rotta "a" nella Tabella delle Rotte degli Stati Uniti - una per Zagabria e una per Dubrovnik. Detti voli per la Jugoslavia possono iniziare il 29 ottobre 1990.

(b) La compagnia italiana designata, l'Alitalia, avrà il diritto - ai sensi dell'Accordo - di operare in due nuovi scali negli Stati Uniti non previsti dalla abella Italiana delle Rotte allegata all'Accordo, per un totale di sei voli settimanali con oltre 300 posti o di sette voli settimanali fino a 300 posti. Il vettore italiano può iniziare questo servizio il 29 ottobre 1990 con un massimo di 4 voli settimanali utilizzando aeromobili di qualsiasi dimensione Il 29 ottobre 1990 il vettore italiano puo altresi iniziare il servizio di collegamento con i due punti di cui al paragrafo seguente.
La compagnia aerea italiana designata, l'Alitalia, avrà altresì il diritto di operare - così come indicato nell'Accordo e nel presente Memorandum d'Intesa verso e da due punti "oltre" due scali di sua scelta negli USA (tranne New York verso o da Toronto), sulla base del quinto diritto della libertà di traffico, da scegliere tra i Paesi americani, purchè i voli aggiuntivi per ciascuno di questi

punti non superino il numero di voli autorizzati per nuovi scali ai sensi del presente paragrafo 1(b) o 1(c).
La compagnia italiana designata, l'Alitalia, avrà il diritto di operare quattro nuovi voli combinati con punti terminali in comune con lo stesso aeromobile nel territorio degli USA, da scegliere tra i punti elencati nella Tabella Italiana delle Rotte allegata all'Accordo e nel presente paragrafo, nonchè nei paragrafi seguenti 2(b) e 3(b) del presente Memorandum d'Intesa, e può scegliere di avere in comune punti terminali autorizzati negli USA dove il servizio sia operato sulla base di norme in comune o del cambio di capacità autorizzato ai sensi dell'Accordo, dello Scambio di Note del 1970, o delle sezioni B e C del presente Memorandum d'Intesa.

Qualsiasi modifica dei punti terminali in comune sarà soggetta a un preavviso di 90 giorni.

(c) A partire dal primo aprile 1991, le compagnie aereee statunitensi e italiane designate ai sensi dei precedenti paragrafi 1(a) e 1(b) avranno il diritto di operare sette voli settimanali con qualsisi tipo di aeromobile.
(d) L'autorizzazione ad operare attraverso punti intermedi nella Tabella B delle Rotte (Italia), allegata all'Accordo, viene modificata nel modo seguente:
"Dall'Italia attraverso un punto intermedio in Canada e attraverso punti intermedi in tre Paesi da scegliere tra (1) Francia o Spagna; (2) il Regno Unito; (3) due ulteriori Paesi europei da scegliere, per le seguenti destinazioni:"
La Nota 4 nella Tabella Italiana "B" delle Rotte allegata all'Accordo, viene modificata come segue:
"Solo quattro Paesi intermedi possono essere serviti contemporaneamente: un punto in Canada e tre Paesi da scegliere tra (1) Francia o Spagna; (2) il Regno Unito; (3) uno solo o due Paesi europei. I due punti intermedi in (3) possono essere cambiati previa notifica di 90 giorni al Governo degli Stati Uniti. Inoltre, potrà essere servita contemporaneamente solo una delle seguenti combinazioni di punti terminali in comune, Washington e Los Angeles; Chicago e Los Angeles; Detroit e San Francisco. La selezione di una delle tre combinazioni e la scelta tra la Francia e la Spagna saranno effettuate conformemente alla seguente procedura: dopo la selezione iniziale, sarà possibile effettuare in ogni momento una sostituzione previa notifica scritta di sei mesi attraverso i canali diplomatici. In seguito ogni ulteriore sostituzione sarà effettuata solo ad intervalli di non meno di tre anni previa notifica scritta attraverso i canali diplomatici."

2. A partire dal primo Novembre 1992:
(a) Una quarta compagnia statunitense da designare - per quanto riguarda i voli combinati - avrà il diritto in conformità al seguente paragrafo 5, di operare tra uno scalo nuovo o già esistente negli Stati Uniti e i punti terminali in comune di Milano e Roma, per un totale di cinque voli settimanali con aeromobili fino a 300 posti, o di quattro voli settimanali con aeromobili con oltre 300 posti.

(b) La compagnia designata italiana avrà il diritto, ai sensi dell'Accordo, di operare in due nuovi scali aggiuntivi nel territorio degli Stati Uniti non previsti nella Tabella Italiana delle Rotte allegata all'Accordo, per un totale di cinque voli settimanali con aeromobili fino a 300 posti, o di quattro voli settimanali con aeromobili con oltre 300 posti.
(c) A partire dal primo novembre 1993, ogni compagnia avrà il diritto di operare - sulle rotte di cui ai precedenti paragrafi 2(a) e 2(b) - sette voli settimanali con aeromobili fino a 300 posti, o sei voli settimanali con aeromobili con oltre 300 posti.

A partire dal primo novembre 1994, ogni compagnia avrà il diritto di incrementare il servizio fino a sette voli settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile.

3. A partire dal primo aprile 1994:
(a) Una quinta compagnia statunitense da designare - per quanto riguarda i voli combinati - avrà il diritto, conformemente al seguente paragrafo 5, di operare tra uno scalo nuovo o già esistente negli Stati Uniti e i punti terminali in comune di Milano e Roma, se e quando la crescita del traffico aereo nel precedente periodo di dodici mesi sarà sara stata uguale o superiore al 40% del traffico di passeggeri tra gli Stati Uniti e l'Italia nel 1989. In ogni caso, tale servizio puo cominciare non più tardi del primo aprile 1996.

Ai fini del presente paragrafo, i dati relativi al traffico saranno quelli forniti dal Governo degli Stati Uniti.
Non appena si sarà verificata l'una o l'altra condizione, la quinta compagnia statunitense avrà il diritto di operare cinque voli settimanali con aeromobili fino a 300 posti o quattro voli settimanali con aeromobili con oltre 300 posti.
(b) A partire dalla data in cui si sia verificata una delle due condizioni di cui al precedente paragrafo 3 (a), la compagnia italiana designata avrà il diritto - ai sensi dell'Accordo - di operare in un nuovo scalo negli Stati Uniti non specificato nella Tabella Italiana delle Rotte allegata all'Accordo, per un totale di quattro voli settimanali con aeromobile con oltre 300 posti o di cinque voli settimanali con aeromobile fino a 300 posti.
(c) A partire da un anno dopo che si sia verificata una delle due condizioni di cui al precedente paragrafo 3 (a), ciascuna compagnia avrà il diritto di operare - sulle rotte specificate nei precedenti paragrafi 3 (a) e 3 (b) - sette voli settimanali con aereromobile fino a 300 posti, o sei voli settimanali con aeromobile con oltre 300 posti. Dopo che sia trascorso un altro anno, ciascuna compagnia avrà il diritto di incrementare il servizio fino a sette voli settimanali con qualsiasi tipo di aeromobile.
4. (a) Conformemente al seguente paragrafo 5, esercitando i propri diritti ai sensi dei paragrafi 1 (a), 2 (a) e 3 (a), gli Stati Uniti possono - previa notifica di 90 giorni al Governo Italiano - sostituire i tre scali selezionati con tre scali differenti e designare vettori diversi rispetto

ai tre vettori designati in conformità ai suddetti paragrafi.
(b) Esercitando i propri diritti ai sensi dei precedenti paragrafi 1 (b), 2 (b) e 3 (b), l'Italia può - previa notifica di 90 giorni al Governo degli Stati Uniti - sostituire i cinque scali selezionati in conformità ai suddetti paragrafi con scali differenti.
5. Le designazioni operate dagli Stati Uniti ai sensi dei paragrafi 1 (a), 2 (a) e 3 (a), nonchè le sostituzioni ai sensi del paragrafo 4, saranno soggette alla limitazione che:
(a) Non potranno eesere designati contemporaneamente più di due vettori statunitensi per operare su Boston, New York, Philadelphia, Baltimora, Los Angeles, San Francisco, Portland, Seattle e San Juan. In relazione agli scali statunitensi non autorizzati attualmente dagli Stati Uniti, non potrà essere designato contemporaneamente più di un vettore statunitense.
(b) In relazione alla designazione di un ulteriore vettore per Chicago ai sensi del precedente paragrafo 1 (a), resteranno in vigore le due designazioni di vettori ai sensi del Memorandum di maggio 1970. Tuttavia, qualora gli Stati Uniti, anteriormente al primo aprile 1998, desiderassero sostituire i due vettori designati dal Memorandum del 1970 con un nuovo vettore - per quanto riguarda i voli per Chicago - ogni eventuale sostituzione sarà effettuata previa consultazione con l'Italia e solo su accordo delle Parti. Posteriormente al primo aprile 1998, gli Stati Uniti potranno sostituire i vettori designati dal Memorandum del 1970 con un nuovo vettore, previa notifica di 90 giorni e purchè la sostituzione non porti ad avere più di due vettori operanti contemporaneamente tra lo scalo di Chicago e l'Italia. Fatta salva questa limitazione alla sostituzione o alle designazioni dei due vettori designati dal Memorandum del 1970, gli Stati Uniti potranno sostituire il vettore aggiuntivo designato per Chicago ai sensi del paragrafo 1 (a) con un altro vettore previa notifica di 90 giorni.

B- REGOLE IN COMUNE

Operando o offrendo i servizi autorizzati sulle rotte convenute, una compagnia designata di una delle Parti, che abbia l'autorità di esercire detto servizio, può - su base di reciprocità - e conformemente alle condizioni applicate normalmente ad accordi di questo tipo, stipulare intese nel campo del marketing con un'altra compagnia o compagnie che ne abbiano ugualmente l'autorità, purchè l'intesa non includa anche il cabotaggio o un fondo comune delle entrate.

C- CAMBIO DI CAPACITA'

1. Senza recare pregiudizio alla posizione di una delle Parti rispetto al diritto - ai sensi dell'accordo tra i vettori - di cambiare la capacità in scali nei Paesi terzi,

le autorità aeronautiche delle Parti approveranno cambiamenti di aeromobili da parte delle compagnie designate delle due Parti in scali intermedi in Paesi terzi serviti sulle rotte autorizzate, incluso il quinto diritto di libertà di traffico, conformemente alle condizioni e ai limiti stabiliti nella nota del 22 giugno 1970, fatta salva la seguente eccezione: saranno permessi cambiamenti ad aeromobili multipli se la capacità totale dell'aeromobile che operi verso il territorio dell'altra Parte non superi la capacità dell'aeromobile intercontinentale, purchè la frequenza del servizio da parte dell'aeromobile verso il territorio dell'altra Parte, a seguito di detto cambiamento di aeromobile nello scalo intermedio di un Paese terzo, non superi per ciascuna delle Parti un totale di 14 voli andata e ritorno alla settimana.
2. Fatte salve le condizioni e i limiti stabiliti nella nota del 22 giugno 1970, le sostituzioni di aeromobili negli scali sul territorio dell'altra Parte con aeromobili multipli destnati ad altri scali autorizzati sul territorio dell'altra Parte saranno approvati dalle autorità aeronautiche dell'altra Parte, purchè la capacità totale utilizzata di detti aeomobili multipli non superi la capacità degli aeromobili intercontinentali.

D- PREZZI

L'Articolo 10 dell'Accordo sara sostituito con il seguente Articolo 10 emendato come segue:

Articolo 10
Prezzi

1. Definizioni

Ai fini del presente Articolo:
(a) Per "Tariffa" si intende il prezzo applicato o da applicare da parte delle compagnie designate per il trasporto internazionale di passeggeri, bagaglio o merci (esclusa la posta), incluse tutte le condizioni che regolino l'applicazione della tariffa medesima.
(b) Per "Compensazione" si intende il diritto di stabilire in ogni momento, usando procedure accelerate, una tariffa identica o sostanzialmente simile tra gli stessi scali, nonostante le differenze nelle condizioni operative relative a: aeroporti, rotte, distanze, orari, coincidenze, tipo di aeromobile, configurazione dell'aeromobile o cambiamento dell'aeromobile.

2. Criteri per l'approvazione delle tariffe

(a) Le autorità aeronautiche di ciascuna Parte permetteranno alle compagnie designate di stabilire le tariffe tenendo debito conto di tutti i fattori rilevanti ivi inclusi: gli interessi degli utenti, il costo di gestione, le caratteristiche del prodotto, il profitto ragionevole e altre considerazioni di mercato.
(b) Le autorità aeronautiche dedicheranno particolare attenzione alle tariffe che possano essere oggetto di

obiezioni perchè ingiustificatamente discriminatorie, eccessivamente alte o ingiustificatamente basse.

3. Regola del Paese di origine

(a) Ciascuna Parte, in conformità alle procedure stabilite nel paragrafo 4, può notificare la sua disapprovazione rispetto alle tariffe che non rispettano i criteri di cui al paragrafo 2, per quanto riguarda il trasporto tra i territori delle Parti dove il primo scalo sull'itinerario, (come evidenziato dal documento che autorizza il trasporto via aerea), si trova sul proprio territorio.

(b) Nessuna delle due Parti prenderà misure unilaterali per disapprovare le tariffe di una compagnia designata di una delle Parti per quanto riguarda il trasporto tra i territori delle Parti dove il primo scalo sull'itinerario, (così come evidenziato dal documento che autorizza il trasporto via aerea), si trova sul territorio dell'altra Parte.

4. Procedure di presentazione delle tariffe

(a) Ciascuna Parte può chiedere alle sue Autorità Aeronautiche le tariffe per il trasporto verso o dal suo territorio da parte delle compagnie designate di entrambe le Parti. La presentazione di dette tariffe può essere richiesta alle compagnie aeree delle Parti non più di 30 giorni prima della loro entrata in vigore. In singoli casi, una Parte può permettere la presentazione con un preavviso più breve del richiesto, previa formale richiesta di una compagnia designata. Qualora una Parte autorizzi una compagnia a mettere in vigore una tariffa con un breve preavviso, la tariffa entrerà in vigore alla data proposta per quanto riguarda il trasporto aereo che ha origine nel territorio di quella Parte. Nell'ambito della presentazione delle tariffe verrà specificato che una presentazione analoga è in corso presso le Autorità Aeronautiche dell'altra Parte.

(b) Le Autorità Aeronautiche di ciascuna Parte possono notificare l'approvazione delle tariffe direttamente alla compagnia designata. In caso di tariffe per trasporto avente origine nel proprio territorio, una Parte notificherà per iscritto all'altra Parte la sua eventuale nota di rigetto, specificandone i motivi e inviandone una copia alle Autorità Aeronautiche dell'altra Parte; detta copia può essere fornita direttamente dalle Autorità Aeronautiche della Parte non consenziente. Tale nota di rigetto sarà presentata non più tardi di 14 giorni a partire dalla data di ricezione delle tariffe proposte. In mancanza di una notifica tempestiva della nota di rigetto, le tariffe saranno considerate approvate ed entreranno in vigore alla data proposta, a meno che le Autorità Aeronautiche delle Parti non convengano diversamente durante le consultazioni, così come specificato nel seguente paragrafo (c).

(c) Entro 7 giorni dalla ricezione della notifica della nota di rigetto, le Autorità Aeronautiche della Parte

ricevente possono richiedere delle consultazioni. Le consultazioni cominceranno non oltre 10 giorni dopo la data di ricezione, salvo diverso accordo. In attesa di un accordo o di fronte all'impossibilità di un accordo, la tariffa non sarà applicata nel territorio della Parte non consenziente.

5. Armonizzazione

Per il trasporto tra i territori delle Parti, e tra il territorio di una Parte e un Paese terzo, le Autorità Aeronautiche di ciascuna Parte permetteranno alla compagnia designata dell'altra Parte di armonizzare le proprie tariffe tra gli stessi scali. Ciascuna Parte permetterà altresì alle compagnie dei Paesi terzi di armonizzare le tariffe per il trasporto tra i territori delle Parti, a condizione di reciprocità di trattamento da parte del Paese terzo interessato.

6. Esercizio in attesa dell'approvazione delle tariffe

In attesa della decisione della Parte nel territorio della quale ha origine il trasporto, le compagnie aeree possono attuare la commercializzazione, la pubblicità e le vendite sulla base delle tariffe proposte per il trasporto da iniziare alla data proposta per l'entrata in vigore (o posteriormente), purchè abbiano i requisiti per poter essere "soggette all'approvazione del governo" "In nessun caso potranno essere attuate la pubblicità o le vendite prima della presentazione delle tariffe proposte alle Parti".

Il presente Memorandum d'Intesa costituirà parte integrante dell'Accordo ed entrerà in vigore all'atto della firma.

L'Articolo 10 emendato entrerà in vigore 15 giorni dopo lo Scambio di Note, che costituirà strumento di ratifica da parte Italiana.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum.

Fatto in due copie a Roma il 27 settembre 1990.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA
CARLO BERNINI	PETER SECCHIA

Roma, 27 settembre 1990

Eccellenza,

Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo sul Trasporto Aereo tra i Governi degli Stati Uniti e della Repubblica Italiana, firmato il 22 giugno 1970 (qui di seguito denominato l'"Accordo") e ai recenti colloqui tra i nostri Governi in relazione all'Articolo 10 dell'Accordo. Ho altresì l'onore di fare riferimento al Memorandum d'Intesa del 25 settembre 1989 tra gli Stati Uniti e alcuni membri della Conferenza Europea per l'Aviazione Civile (ECAC) concernente le tariffe aeree per i voli oltre oceano.

Ho l'onore di proporre che, nel caso in cui il Memorandum d'Intesa del 25 settembre 1989, un suo eventuale emendamento o una successiva intesa su quel soggetto cessino di essere in vigore, il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana continueranno ad approvare automaticamente le tariffe che verranno loro sottoposte e che rientrino nell'ambito dell'approvazione automatica prevista dai più recenti Allegati al Memorandum d'Intesa.

Le sarei grato di una conferma che questo è anche l'intendimento del Suo Governo sulla questione succitata.

La prego di voler accettare i sensi della mia più alta considerazione.

Carlo BERNINI

S.E. Peter SECCHIA
Ambasciatore degli
Stati Uniti d'America
ROMA

Roma, 27 settembre 1990

Eccellenza,

durante recenti negoziati tra i nostri Governi relativi all'Accordo sul Trasporto Aereo del 1970 nella sua veste attuale dopo gli emendamenti (qui di seguito denominato l'"Accordo"), le delegazioni hanno discusso la definizione del termine "tariffa" che sarebbe apparso in un nuovo Articolo 10 dell'Accordo.

Le scrivo questa lettera per confermare l'intendimento del mio Governo che - ai fini del presente Accordo - ogni tariffa di transito applicata al trasporto internazionale, commercializzata e venduta in quanto tale, incluse le tariffe di transito ottenute usando altre tariffe o costi aggiuntivi di trasporto in settori internazionali o domestici facenti parte del settore internazionale di transito, verrebbe considerata "tariffa" ai sensi dell'Articolo 10. Nello stesso tempo, tuttavia, le combinazioni di tariffe internazionali con tariffe domestiche o internazionali disponibili per il trasporto locale non devono essere considerate tariffe internazionali e, pertanto, non verrebbero incluse nella definizione di "tariffa".

E' inoltre intendimento del mio Governo che vettori che applicano tariffe conformi al presente Accordo dovranno indicare quando il prezzo non include commissioni applicabili.

Le sarei grato di una conferma che questo è anche l'intendimento del Suo Governo su questo argomento.

La prego di accettare i sensi della mia più alta considerazione.

Carlo BERNINI

S.E. Peter SECCHIA
Ambasciatore degli
Stati Uniti d'America
ROMA

Roma, 27 settembre 1990

On. Carlo Bernini
Ministro
Ministero dei trasporti
e dell'aviazione civile
Piazza della Croce Rossa
Roma

Caro Ministro Bernini,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera datata 27 settembre 1990 del seguente tenore:

"Caro Ambasciatore Secchia,

Ho l'onore di fare riferimento all'Accordo sul Trasporto Aereo tra i Governi degli Stati Uniti e della Repubblica Italiana, firmato il 22 giugno 1970 (qui di seguito denominato l'"Accordo") e ai recenti colloqui tra i nostri Governi in relazione all'Articolo 10 dell'Accordo. Ho altresì l'onore di fare riferimento al Memorandum d'Intesa del 25 settembre 1989 tra gli Stati Uniti e alcuni membri della Conferenza Europea per l'Aviazione Civile (ECAC) concernente le tariffe aeree per i voli oltre oceano.

Ho l'onore di proporre che, nel caso in cui il Memorandum d'Intesa del 25 settembre 1989, un suo eventuale emendamento o una successiva intesa su quel soggetto cessino di essere in vigore, il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica Italiana continueranno ad approvare automaticamente le tariffe che verranno loro sottoposte e che rientrino nell'ambito dell'approvazione automatica prevista dai più recenti Allegati al Memorandum d'Intesa.

Carlo BERNINI"

Ho l'onore di confermare l'assenso del Governo degli Stati Uniti su questo argomento.

Con ossequio,

Peter F. Secchia
Ambasciatore

3 - Libreria - S.O.G.U. n. 68.

Roma, 27 settembre 1990

On. Carlo Bernini
Ministro
Ministero dei trasporti e
dell'Aviazione Civile
Piazza della Croce Rossa
Roma

Caro Ministro Bernini,

Ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera datata 27 settembre 1990 del seguente tenore:

"Caro Ambasciatore Secchia,

durante recenti negoziati tra i nostri Governi relativi all'Accordo sul Trasporto Aereo del 1970 nella sua veste attuale dopo gli emendamenti (qui di seguito denominato l'"Accordo"), le delegazioni hanno discusso la definizione del termine "tariffa" che sarebbe apparso in un nuovo Articolo 10 dell'Accordo.

Le scrivo questa lettera per confermare l'intendimento del mio Governo che - ai fini del presente Accordo - ogni tariffa di transito applicata al trasporto internazionale, commercializzata e venduta in quanto tale, incluse le tariffe di transito ottenute usando altre tariffe o costi aggiuntivi di trasporto in settori internazionali o domestici facenti parte del settore internazionale di transito, verrebbe considerata "tariffa" ai sensi dell'Articolo 10. Nello stesso tempo, tuttavia, le combinazioni di tariffe internazionali con tariffe domestiche o internazionali disponibili per il trasporto locale non devono essere considerate tariffe internazionali e, pertanto, non verrebbero incluse nella definizione di "tariffa"

E' inoltre intendimento del mio Governo che vettori che applicano tariffe conformi al presente Accordo dovranno indicare quando il prezzo non include commissioni applicabili.

Carlo Bernini"

Ho l'onore di confermarLe l'assenso del mio Governo su questo argomento.

Con ossequio,

Peter F. Secchia
Ambasciatore

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 663):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (MARTINO) il 25 luglio 1994.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 settembre 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 marzo e l'8 novembre 1995.

Relazione scritta annunciata il 20 novembre 1995 (atto n. 663/*A* - relatore sen. SERRI).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3453):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 dicembre 1995, con pareri delle commissioni I, V e IX.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1996.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1996 (atto n. 3453/*A* - relatore on. BOFFARDI).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

96G0135

LEGGE 6 marzo 1996, n. **140.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Singapore, fatto in Singapore il 30 luglio 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 dall'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 248 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996 ed in lire 261 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

AGREEMENT BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY

FOR CULTURAL, SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COLLABORATION

The Government of the Republic of Singapore and the Government of the Republic of Italy wishing to strengthen the friendly relations existing between the two Countries and to develop their cooperation in the Cultural, Scientific and Technological fields, have agreed as follows:

ARTICLE 1

The Contracting Parties shall encourage the development and promotion of cooperation between the two Countries in the fields of Culture, Science, Arts, and Technology. To this end they undertake to:

(*a*) encourage the exchange and the visits of teachers, researchers, experts, artists, as well as their participation in conferences, meetings, seminars, etc., organised in their Countries;

(*b*) facilitate, on a reciprocal basis, the exchange of books, publications, reproductions of works of art, radio-TV programmes and other similars;

(*c*) favour the organization of art and design exhibitions and artistic activities in each other's territory;

(*d*) exchange experiences and didactic material in the educational field as well as in fine arts and design sectors.

ARTICLE 2

The Contracting Parties may grant to each other's citizens, according to their respective procedures in force, scholarships for commencing or continuing studies in various institutions of higher learning.

ARTICLE 3

The Contracting Parties shall facilitate, as much as possible, the study and research in their Universities, Institutes, or other Educational Establishments and Institutions of Higher Education in the fields of culture, science, technology, automation and robotics.

ARTICLE 4

The Contracting Parties shall decide periodically on the cooperation and research areas that can be considered of particular interest for the achievement of common scientific aims.

The Contracting Parties shall agree on their priorities in this pursuit of such common scientific aims.

ARTICLE 5

In order to increase the scientific and technological cooperation, the Contracting Parties shall encourage:

(*a*) the exchange of scientific and technological documentation;

(*b*) reciprocal visits of experts and specialists to increase studies and exchanges of experiences;

(*c*) the organization of scientific and technological conferences and seminars;

(*d*) common researches, studies and plannings in agreed areas.

The Contracting Parties shall also promote the relations and collaboration between the Organizations and the scientific and technological, public or private Institutions of both Countries.

ARTICLE 6

In order to establish and control the modalities of implementation of the Agreement the Contracting Parties agree to constitute a Joint Committee that shall meet at least once every three years, in Singapore and Rome alternately.

Pending the formalities of the following Art. 7 both Parties can take all administrative measures in order to start, in the framework of their relevant internal provisions, cooperation activities in consistency with the peculiar contents of this Agreement.

ARTICLE 7

The present Agreement is valid for an unlimited period; nevertheless, it can be terminated by either of the Contracting Parties by a 6 months' notice.

This Agreement shall enter into force 60 days from the date on which the Parties shall inform each other that the formalities required by their respective Constitutions for coming into force have been completed.

Done in Singapore, on 30 July 1990, in two originals, each being in the English language.

For the Government of the
Republic of Singapore

For the Government of the
Republic of Italy
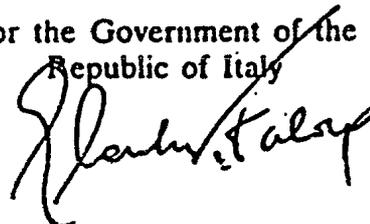
TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SINGAPORE
ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Il Governo della Repubblica di Singapore ed il Governo della Repubblica italiana desiderosi di rafforzare i rapporti amichevoli esistenti tra i entrambi i Paesi e di sviluppare la loro cooperazione nel settore culturale, scientifico e tecnologico, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e la promozione della cooperazione tra i due Paesi nel settore della cultura, della scienza, delle arti e della tecnologia. A tal fine esse si impegnano ad:

(a) incoraggiare lo scambio e le visite di insegnanti, ricercatori, esperti, artisti, nonché la loro partecipazione a conferenze, riunioni, seminari, ecc. organizzati nei loro paesi;

(b) agevolare su basi reciproche lo scambio di libri, pubblicazioni, riproduzioni di lavori artistici, programmi radio-televisivi ed altri analoghi;

(f) favorire l'organizzazione di mostre di arte e di progettazione grafica e di attività artistiche nei loro reciproci territori;

(d) scambiarsi esperienze e materiale didattico nel campo dell'istruzione nonchè in quelle delle belle arti e della progettazione grafica.

Articolo 2

Le Parti Contraenti possono concedere ai loro reciproci cittadini in conformità con le loro rispettive procedure in vigore, borse di studio per iniziare o continuare i loro studi in vari Istituti superiori.

Articolo 3

Le Parti Contraenti faciliteranno per quanto possibile lo studio e la ricerca nelle loro Università, Istituti, o altri Istituti di Istruzione, ed Istituti di Istruzione superiore nei settori della cultura, della scienza, della tecnologia, dell'automazione e della robotica.

Articolo 4

Le Parti Contraenti decideranno periodicamente sulla cooperazione e sulle zone di ricerca che possono essere considerate come avendo un interesse particolare per il conseguimento dei loro comuni obiettivi scientifici

Le Parti Contraenti decideranno di comune accordo sulle loro priorità nel perseguimento di tali comuni obiettivi scientifici.

Articolo 5

Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnica le Parti Contraenti incoraggeranno:

(a) lo scambio di documentazione scientifica e tecnologica;

(b) le visite reciproche di esperti e di specialisti al fine di incrementare gli studi e gli scambi di esperienze;

(c) l'organizzazione di conferenze e seminari scientifici e tecnologici;

(d) ricerche comuni, studi e pianificazioni in zone concordate.

Le Parti Contraenti promuoveranno anche le relazioni e la collaborazione tra le Organizzazioni e le Istituzioni scientifiche e tecnologiche pubbliche o private di entrambi i Paesi.

Articolo 6

Al fine di stabilire e di controllare le formalità di attuazione dell'Accordo le Parti Contraenti decidono di comune accordo di istituire un Comitato congiunto che si riunirà almeno una volta ogni tre anni, alternativamente a Singapore ed a Roma.

In pendenza della formalità di cui all'art. 7 seguente, entrambe le Parti possono adottare ogni provvedimento amministrativo al fine di dare inizio, nel quadro delle loro disposizioni interne pertinenti, ad attività di cooperazione compatibili con il contenuto specifico del presente Accordo.

Articolo 7

Il presnete Accordo è valido per un periolo illimitato, tuttavia, potrà essere terminato dall'una o dall'altra delle parti Contraenti mediante preavviso di 6 mesi.

Il presente Accordo entrerà in vigore dopo 60 giorni dalla data in cui le Parti si informeranno reciprocamente che gli adempimenti richiesti dalle loro rispettive costituzioni per l'entrata in vigore sono state completati.

Fatto a Singapore, il 30 Luglio 1990, in due originali, ciascuno dei quali in lingua inglese

Per il Governo della Repubblica di Singapore

Per il Governo della Repubblica Italiana

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1861):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 21 giugno 1995.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 luglio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 1° agosto 1995.

Relazione scritta annunciata il 24 agosto 1995 (atto n. 1861/*A* - relatore sen. SURIAN).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3475):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° dicembre 1995, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1996.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1996 (atto n. 3475/*A* - relatore on. MENEGON).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

96G0136

LEGGE 6 marzo 1996, n. **141.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, fatto a Rimini il 13 ottobre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 194 milioni per l'anno 1995, in lire 206 milioni per l'anno 1996 ed in lire 194 milioni annue a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

The Government of the Italian Republic and the Government of the People's Republic of Bangladesh (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

Wishing to strengthen the friendly relations existing between the two Countries and to develop cooperation in the cultural field,

have agreed as follows:

Article 1

The Contracting Parties shall encourage the development and promotion of cooperation between the two Countries in the fields of culture and arts and to this end shall undertake to:

a) encourage the exchange and visits of teachers, researchers, experts, artists, as well as their participation in conferences, meetings and seminars organised in their countries;

b) facilitate the mutual exchange of books, publications, reproductions of works of art, films and music programmes, Radio-TV programmes and other similar materials;

c) favour the organisation of art exhibitions and artistic activities in each other's territory, as well as cooperation in the fields of literature, film, music, arts, sports and youth activities;

d) exchange experiences and didactic material in the educational field.

Article 2

The Contracting Parties may grant to each other's nationals, in accordance with their respective procedures in force, scholarships for commencing or continuing studies in various institutions of higher learning.

Article 3

The Contracting Parties shall facilitate, as much as possible, study and research in their Universities, Institutes, or other educational establishments and institutions of higher education.

Artile 4

1. The Contracting Parties shall agree on the creation of a Joint Committee in order to establish and control the modalities of implementation of this Agreement and shall meet at least once every three years, alternatively in the Italian Republic and in the People's Republic of Bangladesh.

2. The Joint Committee shall be formed with the representatives of both Governments.

Article 5

This Agreement shall enter into force 60 days from the date on which the Contracting Parties shall inform each other that the formalities required by their respective Constitutions for the entry into force of this Agreement have been complied with.

Article 6

The present Agreement shall continue in force unless terminated by either of the Contracting Parties by a six months' notice.

In witness whereof, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Rimini, on the 13th of october 1991, in two originals in the English language, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC
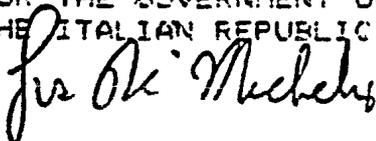
FOR THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH
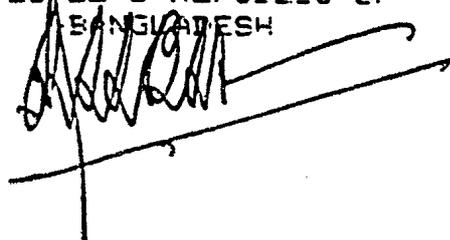
TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH

Il Governo della Repubblica ed il Governo della Repubblica Popolare del Bangladesh (qui di seguito denominati le "Parti Contraenti")

Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi e di rafforzare la cooperazione nel campo culturale,

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e la promozione della cooperazione tra i due Paesi nei settori della cultura e dell'arte ed a tal fine si impegneranno a:

a) incoraggiare lo scambio e le visite di docenti, ricercatori esperti, artisti, nonché la loro partecipazione a congressi, incontri e seminari organizzati nei loro Paesi;

b) facilitare lo scambio reciproco di libri, pubblicazioni, riproduzioni di opere d'arte, film e programmi musicali, programmi radio-televisivi ed altri materiali del genere;

c) favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attività artistiche nei due Paesi nonché la cooperazione nel campo della letteratura, cinema ,musica, arte, sport ed attività giovanili;

d) scambiare esperienze e materiale didattico nel campo dell'istruzione.

Articolo II

Le Parti Contraenti possono accordare ai propri cittadini, in conformità con le rispettive procedure vigenti, borse di studio per cominciare o continuare gli studi in vari istituti di istruzione superiore.

Articolo III

Le Parti Contraenti faciliteranno, per quanto possibile, lo studio e la ricerca nelle loro Università, Istituti o altre organizzazioni ed istituzioni superiori di carattere educativo.

Articolo IV

1. Le Parti Contraenti si accorderanno sulla creazione di un Comitato Congiunto per stabilire e controllare le modalità di esecuzione del presente Accordo, e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Italia ed in Bangladesh.

2. Il Comitato Congiunto sarà costituito dai rappresentanti dei due Governi.

Articolo V

Il presente Accordo entrerà in vigore 60 giorni dopo la data in cui le Parti Contraenti si saranno notificate che le formalità richieste dalle rispettive Costituzioni per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state osservate.

Articolo VI

Il presente Accordo resterà in vigore a meno che non venga denunciato da una delle Parti Contraenti con un preavviso di almeno sei mesi.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Rimini, il 13 ottobre 1991, in due originali in lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEL BANGLADESH

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1948):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 14 luglio 1995.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 agosto 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 7ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 ottobre 1995.

Relazione scritta annunciata il 10 novembre 1995 (atto n. 1948/*A* - relatore sen. BONANSEA).

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3477):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° dicembre 1995, con pareri delle commissioni I, V e VII.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1996.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1996 (atto n. 3477/*A* - relatore on. INCORVAIA).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

96G0137

LEGGE 6 marzo 1996, n. **142.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco concernente i trasporti stradali internazionali di viaggiatori e di merci, fatto a Roma il 25 febbraio 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 23 dell'accordo medesimo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 17 milioni annue per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO CONCERNENTE I TRASPORTI STRADALI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E DI MERCI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno del Marocco, desiderosi di favorire i trasporti stradali di viaggiatori e di merci tra i due Paesi, come pure il transito attraverso i loro territori, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Le imprese di trasporto residenti nella Repubblica Italiana e nel Regno del Marocco sono autorizzate ad effettuare trasporti di viaggiatori e di merci per mezzo di veicoli immatricolati in uno o l'altro dei due Paesi, sia nel territorio delle due Parti contraenti, sia in transito sul territorio dell'una o l'altra delle Parti contraenti, alle condizioni definite dal presente Accordo.

I - TRASPORTO DI VIAGGIATORI

ARTICOLO 2

Tutti i trasporti regolari di viaggiatori con autobus tra i due Paesi, o in transito sui loro territori, sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva.

ARTICOLO 3

1. I trasporti regolari di viaggiatori con autobus, vale a dire i servizi che assicurano il trasporto di persone effettuati secondo una frequenza e un percorso determinati, sono organizzati di comune accordo tra le Autorità interessate delle due Parti contraenti.

2. A tal fine, le suddette Autorità si comunicano le proposte relative all'istituzione di nuove linee o alla modifica delle linee esistenti, che sono loro indirizzate dalle imprese interessate all'organizzazione di tali trasporti. Le informazioni di cui devono essere corredate tali proposte sono precisate dalla Commissione Mista prevista dall'art. 21 del presente Accordo.

3. Dopo l'accettazione da parte delle Autorità competenti delle Parti contraenti delle proposte previste al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna di esse trasmette all'altra un'autorizzazione valida per il percorso sul territorio del proprio Paese.

4. Le Autorità competenti consegnano le autorizzazioni su base di reciprocità.

ARTICOLO 4

1. I trasporti occasionali di viaggiatori con autobus tra i due Paesi o in transito attraverso i loro territori, ad eccezione dei trasporti previsti all'art. 5 del presente Accordo, sono sottoposti ad autorizzazione specifica.

2. Per effettuare tali trasporti, la domanda di autorizzazione deve essere indirizzata dall'impresa interessata all'Autorità competente del proprio Paese che la trasmetterà all'Autorità competente dell'altra Parte contraente.

3. L'autorizzazione accordata per un solo viaggio di andata e ritorno è valida solo per il percorso nel territorio dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 5

1. Non sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva ma a una semplice dichiarazione:

   - i trasporti occasionali effettuati a porte chiuse, vale a dire quelli nei quali il veicolo trasporta su tutto il percorso lo stesso gruppo di viaggiatori e ritorna al luogo di partenza senza caricare né scaricare viaggiatori durante il percorso;

   - i trasporti turistici occasionali che comportano il viaggio di andata a carico e quello di ritorno a vuoto; tuttavia dei viaggiatori possono essere scaricati.

2. Il modello della dichiarazione di cui al primo comma è stabilito di comune accordo dalle Autorità competenti dei due Paesi.

II - TRASPORTO DI MERCI

ARTICOLO 6

Tutti i trasporti di merci tra i due Paesi e in transito sui loro territori, effettuati per mezzo di veicoli la cui definizione sarà stabilita dalla Commissione mista, sono soggetti al regime dell'autorizzazione preventiva.

ARTICOLO 7

L'autorizzazione preventiva è valida per un viaggio di andata e ritorno. La sua validità non può superare i tre mesi. Tale autorizzazione conferisce al trasportatore il diritto di caricare merci nel viaggio di ritorno, nel rispetto della legislazione sui trasporti in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.

ARTICOLO 8

1. Le autorizzazioni sono redatte nelle lingue delle due Parti contraenti e in lingua francese secondo i modelli stabiliti di comune accordo dalle Autorità competenti dei due Paesi.

2. Le autorizzazioni necessarie ai veicoli italiani per circolare sul territorio marocchino, stampate dall'Autorità competente marocchina, sono consegnate dall'Autorità competente italiana. Ugualmente, le autorizzazioni necessarie ai veicoli marocchini per circolare sul territorio italiano, stampate dall'Autorità competente italiana, sono consegnate dall'Autorità competente marocchina.

3. Le Autorità competenti delle due Parti contraenti si trasmettono le autorizzazioni in bianco nel limite dei contingenti fissati annualmente di comune accordo dalla Commissione Mista.

ARTICOLO 9

Le Autorità competenti, tuttavia, stabiliscono delle autorizzazioni fuori contingente per i:

a) trasporti funebri a mezzo di autoveicoli adibiti a tale scopo;

b) trasporti di trasloco per mezzo di veicoli appositamente attrezzati a tale scopo;

c) trasporti di materiale, di accessori e di animali destinati o provenienti da manifestazioni teatrali, musicali, cinematografiche, sportive, circensi, di fiere o di feste popolari, come pure quelli destinati alle registrazioni radiofoniche, alle riprese cinematografiche o televisive, con riserva della loro riesportazione;

d) trasporti di veicoli danneggiati;

e) veicoli di soccorso stradale.

Qualsiasi modifica alla elencazione sopraindicata può essere fatta d'accordo tra le due Parti contraenti.

III - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 10

Le imprese di trasporto con sede sul territorio di una Parte contraente non possono effettuare trasporti tra due o più luoghi situati nel territorio dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 11

Se il peso o le dimensioni del veicolo o del carico superano i limiti consentiti nel territorio dell'altra Parte contraente, il veicolo deve essere munito di autorizzazione eccezionale rilasciata dall'Autorità competente di quest'ultima.

Tale autorizzazione può stabilire le condizioni di esecuzione del trasporto effettuato dal veicolo in questione.

ARTICOLO 12

1. Le Autorità competenti possono imporre ai trasportatori soggetti sia alla loro autorità che all'autorità della Parte contraente, l'obbligo di redigere un foglio statistico per ogni viaggio effettuato.
2. Le autorizzazioni, le dichiarazioni e i fogli statistici previsti dal presente Accordo devono trovarsi a bordo dei veicoli ed essere presentati a ogni richiesta degli agenti di controllo.
3. Le dichiarazioni e i fogli statistici devono essere vistati dalla dogana in entrata e in uscita dal territorio della Parte contraente in cui essi sono validi.

ARTICOLO 13

Le imprese di trasporto che effettuano trasporti previsti dal presente Accordo sono esonerati, sulla base di reciprocità, dal pagamento delle tasse di circolazione per la Parte italiana e delle tasse automobilistiche e del diritto fisso per la Parte marocchina per i trasporti effettuati sul territorio dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 14

Ciascuna Parte contraente consente l'entrata sul proprio territorio dei veicoli autorizzati ed immatricolati nel territorio dell'altra Parte contraente con la sospensione del pagamento dei diritti e delle tasse doganali con riserva della loro riesportazione. Tuttavia, tali veicoli restano soggetti alle formalità doganali previste per l'importazione temporanea nell'uno o nell'altro territorio delle Parti contraenti.

ARTICOLO 15

I membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente, in franchigia e senza autorizzazione d'importazione, i loro effetti personali e gli attrezzi necessari al loro veicolo, per la durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte contraente. Qualunque cessione di questi oggetti è rigorosamente vietata.

ARTICOLO 16

Le parti di ricambio destinate alla riparazione di un veicolo che effettua un trasporto di cui al presente Accordo, come pure il carburante contenuto nel serbatoio progettato dal costruttore, non sono

soggetti al pagamento dei diritti e tasse doganali e a restrizioni di importazione. Le parti di ricambio non utilizzate o sostituite saranno riesportate o distrutte sotto il controllo delle Autorità doganali. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite dalla Commissione Mista.

ARTICOLO 17

Le imprese di trasporto e il loro personale sono tenuti a osservare le disposizioni del presente Accordo e le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i trasporti e la circolazione stradale in vigore sul territorio di ciascuna Parte contraente.

ARTICOLO 18

1. Le due Parti contraenti assicurano il trasferimento degli utili netti di spese e imposte, derivanti dall'applicazione del presente Accordo, in valute convertibili e ai tassi di cambio in vigore il giorno del pagamento e ciò conformemente alla regolamentazione nei due Paesi.
2. I trasferimenti di cui al comma precedente saranno effettuati senza ritardo ingiustificato e in ogni caso entro un periodo di due mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di trasferimento.

ARTICOLO 19

1. In caso di violazione da parte di un trasportatore delle disposizioni del presente Accordo, commessa sul territorio di una delle Parti contraenti, le Autorità competenti dello Stato in cui il

veicolo è immatricolato, sono tenute, a seguito di richiesta delle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, ad applicare una delle misure seguenti:

a) avvertimento;

b) revoca, a titolo temporaneo o definitivo, parziale o totale, del diritto di effettuare trasporti sul territorio dello Stato in cui la violazione è stata commessa.

2. Le Autorità che adottano una di tali misure sono tenute ad informarne quelle che l'hanno richiesta.

ARTICOLO 20

Le Parti contraenti designano le Autorità competenti ad irrogare le misure definite dal presente Accordo e a scambiare tutte le informazioni necessarie, statistiche o altro, almeno una volta l'anno.

ARTICOLO 21

1. Per consentire la buona esecuzione delle disposizioni del presente Accordo, le due Parti contraenti istituiscono una Commissione Mista.
2. La Commissione si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti, alternativamente sul territorio di ciascuna di esse. Tuttavia, in caso di necessità, le Autorità competenti possono accordarsi diversamente.

ARTICOLO 22

1. La legislazione interna di ciascuna Parte contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo.
2. Le disposizioni del presente Accordo non portano pregiudizio ai diritti e agli obblighi che risultano dagli accordi bilaterali o multilaterali già conclusi da ciascuna delle Parti contraenti.

ARTICOLO 23

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla notifica delle Parti contraenti del completamento delle procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo nei loro territori.
2. Il presente Accordo sarà valido per la durata di un anno a decorrere dalla data della sua entrata in vigore. Sarà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia scritta indirizzata da una Parte contraente all'altra Parte contraente tre mesi prima della scadenza della sua validità.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 25 febbraio 1992 in due esemplari nelle lingue italiana ed araba, ciascun testo facente ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
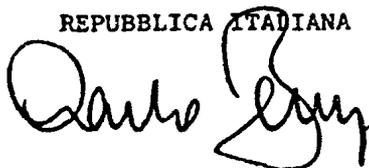
PER IL GOVERNO DEL REGNO DEL MAROCCO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1825):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 6 giugno 1995.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 luglio 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e 8ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 1° agosto 1995.
Relazione scritta annunciata il 24 agosto 1995 (atto n. 1825/*A* - relatore sen. LAURICELLA).
Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3454):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° dicembre 1995, con pareri delle commissioni I, V, VI e IX.
Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1996.
Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1996 (atto n. 3454/*A* - relatore on. DEL TURCO).
Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

96G0138

LEGGE 6 marzo 1996, n. **143.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra la Repubblica italiana e il Regno del Marocco, fatta a Roma il 18 febbraio 1994.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, secondo comma, della convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CAIANIELLO

CONVENZIONE CONSOLARE
tra
la Repubblica italiana
e
il Regno del Marocco

il Governo della Repubblica italiana
e
Il Governo del Regno del Marocco

Affermando che la Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, della quale l'Italia e il Marocco sono divenuti Parti rispettivamente il 25 giugno 1969 ed il 23 febbraio 1977, continuerà a disciplinare le relazioni consolari reciproche;

Considerando l'articolo 73 paragrafo 2 di tale Convenzione che stabilisce che "nessuna disposizione della presente Convenzione può impedire agli Stati di concludere accordi internazionali volti a confermare, completare o ad estendere le sue disposizioni..."

Nello spirito del Trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana ed il Regno del Marocco firmato a Roma il 25 novembre 1991, ed in applicazione dell'articolo 11 dello stesso;

Desiderosi di precisare e migliorare le condizioni di esercizio della protezione consolare nei confronti dei loro cittadini e di completare le disposizioni della Convenzione di Vienna;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

Nell'esercizio delle loro funzioni i funzionari consolari possono rivolgersi:

a) alle autorità locali competenti della loro circoscrizione consolare;

b) alle autorità centrali competenti dello Stato di residenza se e nella misura in cui ciò è ammesso dalle leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali in tale materia.

ARTICOLO 2

I funzionari consolari hanno il diritto, nella loro circoscrizione consolare:

1 - di procedere alla registrazione e, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza, al censimento dei propri cittadini; essi possono chiedere a tal fine la collaborazione delle autorità competenti di detto Stato;

2 - di pubblicare a mezzo stampa avvisi destinati ai propri cittadini o trasmetter loro ordinanze e documenti vari provenienti da autorità dello Stato d'invio, qualora tali avvisi, ordinanze o documenti concernano un servizio nazionale;

3 - di rilasciare, rinnovare o modificare:

a) passaporti o altri titoli di viaggio a cittadini dello Stato d'invio;

b) visti e documenti necessari alle persone che desiderano recarsi nello Stato d'invio;

4 - di trasmettere atti giudiziari ed extra-giudiziari destinati ai propri cittadini ovvero eseguire in materia civile e commerciale commissioni rogatorie relative ai propri cittadini, secondo modalità compatibili con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza;

5 - a) di tradurre e di legalizzare qualsiasi documento emanato dalle autorità dello Stato d'invio che debba essere utilizzato presso le autorità dello Stato di residenza, sempre che le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non vi si oppongano;

b) di ricevere qualsiasi dichiarazione, di formare qualsiasi atto, di legalizzare e di certificare firme, di vidimare. certificare o tradurre documenti, allorchè tali atti o formalità siano richiesti dalle leggi o regolamenti dello Stato d'invio;

6 - di ricevere in forma notarile, sempre che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza non vi si oppongano:

a) atti e contratti che i propri cittadini intendono stipulare e concludere in detta forma, ad eccezione dei contratti o strumenti relativi alla costituzione o trasferimento di diritti reali sui beni immobili situati nello Stato di residenza;

b) atti e contratti, qualunque sia la nazionalità delle Parti, che concernono beni situati o affari da trattare sul territorio dello Stato d'invio o che sono destinati a produrre effetti giuridici su tale territorio;

7 - di ricevere in deposito, nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga, somme di denaro, documenti ed oggetti leciti di qualunque natura consegnati loro da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Questi depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solamente in conformità con le leggi ed i regolamenti di detto Stato;

8 - a) di formare, trascrivere e trasmettere gli atti relativi alla nascita, alla cittadinanza, al matrimonio ed al decesso dei cittadini dello Stato d'invio in conformità con la legislazione di detto Stato, e di rilasciare i relativi estratti;

b) di celebrare i matrimoni allorché i due nubendi siano cittadini dello Stato d'invio;

c) di trascrivere o di annotare, in virtù di una decisione giudiziaria riconosciuta esecutiva dalla legislazione dello Stato d'invio, ogni atto di scioglimento di un matrimonio contratto dinanzi a loro;

9 - nella misura compatibile con la rispettiva legislazione di ciascuno dei due Stati, di provvedere alla tutela o curatela dei propri cittadini incapaci.

Le disposizioni dei paragrafi 8 e 9 del presente articolo non esentano i cittadini dello Stato d'invio dall'obbligo di fare le dichiarazioni prescritte dalle leggi dello Stato di residenza.

ARTICOLO 3

L'ufficio consolare dello Stato d'invio é informato dalle autorità dello Stato di residenza di ogni misura privativa della libertà adottata nei confronti di uno dei propri cittadini, nonché della natura dei fatti che l'hanno

motivata, in un termine compreso tra uno e sette giorni a decorrere dal giorno in cui detto cittadino è stato arrestato, detenuto o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare dalla persona arrestata, detenuta o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale deve essere trasmessa senza ritardo dalle autorità dello Stato di residenza in conformità con le leggi e regolamenti di detto Stato. Dette autorità devono informare l'interessato dei suoi diritti ai sensi del presente paragrafo.

I funzionari consolari possono recarsi da un cittadino dello Stato d'invio che sia incarcerato, in stato di detenzione preventiva o sottoposto a qualsiasi altra forma di detenzione, intrattenersi e corrispondere con lo stesso. I diritti di recarsi presso tale cittadino e di comunicare con lo stesso sono accordati ai funzionari consolari entro un termine massimo di dodici giorni a partire dal giorno in cui tale cittadino é stato arrestato, detenuto o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale.

I diritti di cui al secondo comma del presente articolo sono esercitati in conformità con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia che tali leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente articolo ed a meno che la persona interessata non vi si opponga espressamente.

ARTICOLO 4

1 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio sul territorio dello Stato di residenza, l'autorità competente di quest'ultimo ne informa senza indugi l'ufficio consolare.

2 - a) Qualora l'ufficio consolare, informato del decesso di uno di propri cittadini, ne faccia domanda, le autorità competenti dello Stato di residenza gli forniscono le informazioni che possono raccogliere al fine di compilare l'inventario dei beni ereditari lasciati dal defunto nello Stato di residenza;

b) l'ufficio consolare dello Stato d'invio può chiedere all'autorità competente dello Stato di residenza di adottare senza indugi i provvedimenti necessari per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni ereditari lasciati nel territorio dello Stato di residenza;

c) il funzionario consolare può prestare la propria collaborazione, direttamente o tramite un delegato, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al capoverso b).

3 - Qualora debbano essere adottate misure conservative e non sia presente o rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio è invitato dalle autorità dello Stato di residenza ad assistere eventualmente alle operazioni di apposizione e di rimozione dei sigilli nonché alla stesura dell'inventario.

4 - Qualora, dopo il compimento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o i proventi della vendita di beni mobili o immobili spettino ad un erede, avente diritto a ricevere o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risiede nel territorio dello Stato di residenza e che non ha designato un mandatario, i beni suddetti o i proventi della loro vendita sono consegnati all'ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:

a) sia provata la qualità di erede, avente diritto a ricevere o legatario;

b) gli organi competenti abbiano, se del caso, autorizzato la consegna dei beni ereditari o dei proventi della loro vendita;

c) tutti i debiti ereditari dichiarati entro il termine stabilito dalla legislazione dello Stato di residenza siano stati pagati o garantiti;

d) le imposte relative alla successione siano state pagate o garantite.

5 - In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trova temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciate dal defunto che non siano stati reclamati da un erede presente sono consegnati senza altre formalità all'ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia, fatto salvo il diritto delle autorità amministrative o giudiziare dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia.

L'ufficio consolare deve consegnare tali effetti personali e somme di denaro all'autorità dello Stato di residenza designata ad assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Esso dovrà rispettare la legislazione dello Stato di residenza per quanto concerne l'esportazione degli effetti personali ed il trasferimento delle somme di denaro.

ARTICOLO 5

Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante ed i membri dell'equipaggio della nave sono autorizzati a comunicare con il capo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione il

porto é situato e quest'ultimo potrà svolgere in piena libertà le funzioni previste al seguente articolo 6, senza alcuna ingerenza delle autorità dello Stato di residenza.

Per l'esercizio di tali funzioni, il capo dell'ufficio consolare, accompagnato se lo desidera da uno o più membri dell'ufficio consolare, può recarsi a bordo della nave dopo che questa é stata ammessa alla libera pratica.

Il comandante ed ogni membro dell'equipaggio possono altresì, per gli stessi fini, recarsi presso l'ufficio consolare nella cui circoscrizione la nave si trova e sono, se del caso, muniti, a tal fine, di un salvacondotto da parte delle autorità dello Stato di residenza. Se tali autorità vi si oppongono per il motivo che sarebbe materialmente impossibile per gli interessati far ritorno sulla nave prima della sua partenza, esse ne informano immediatamente l'ufficio consolare competente.

Il capo dell'ufficio consolare può richiedere l'assistenza delle autorità dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste nel presente articolo; dette autorità prestano tale assistenza a meno che non abbiano valide ragioni per rifiutarla in un determinato caso.

ARTICOLO 6

I funzionari consolari possono:

1 - ricevere dichiarazioni e redigere documenti prescritti dalla legislazione dello Stato d'invio, concernenti:

a) la registrazione di una nave nello Stato d'invio ove tale nave non sia stata né costruita né registrata nello Stato di residenza e, in caso contrario, in seguito all'autorizzazione rilasciata da detto Stato;

b) la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio;

c) il rilascio di titoli di navigazione per le navi da diporto dello Stato d'invio;

d) qualsiasi modifica circa la proprietà di una nave di detto Stato;

e) qualsiasi iscrizione d'ipoteca o altro onere gravante su una nave di detto Stato;

2 - interrogare il comandante ed i membri dell'equipaggio, esaminare i documenti della nave, ricevere dichiarazioni relative all'itinerario ed alla destinazione della stessa e, in generale, agevolare il suo arrivo e la sua partenza;

3 - accompagnare il capitano ed i membri dell'equipaggio dinanzi alle autorità dello Stato di residenza e prestar loro assistenza compresa, se necessario, quella giudiziaria;

4 - risolvere le controversie tra il comandante, gli ufficiali ed i membri dell'equipaggio, concernenti il salario e l'esecuzione del contratto di ingaggio. Essi possono esercitare i poteri loro attributi dallo Stato d'invio per quanto concerne l'ingaggio, l'imbarco, il licenziamento e lo sbarco dei marittimi ed adottare provvedimenti per il mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo;

5 - adottare provvedimenti per far rispettare la legislazione dello Stato d'invio in materia di navigazione;

6 - procedere, se del caso, al rimpatrio o al ricovero in ospedale del capitano o dei membri dell'equipaggio della nave;

7 - compiere gli atti d'inventario ed altre operazioni necessarie per la conservazione di beni ed oggetti di qualunque natura lasciati da cittadini, da marittimi o da passeggeri deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.

ARTICOLO 7

1 - Le autorità dello Stato di residenza non intervengono in alcuna questione concernente l'amministrazione interna della nave, se non a richiesta o con il consenso del capo dell'ufficio consolare, oppure, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante.

2 - Salvo che su richiesta o con il consenso del comandante o del capo dell'ufficio consolare, le autorità dello Stato di residenza non interferiscono in alcuna questione sorta a bordo, salvo che per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine pubblico o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini cui fossero coinvolte persone estranee all'equipaggio.

3 - Le autorità dello Stato di residenza non avviano alcun procedimento giudiziario relativo ai reati commessi a bordo a meno che tali reati non rispondano ad una delle seguenti condizioni:

a) aver turbato la tranquillità o la sicurezza del porto o violato le leggi del territorio concernenti la sanità pubblica, la sicurezza della vita umana in mare, le dogane ed altre misure di controllo;

b) essere stati commessi da o contro persone estranee all'equipaggio o cittadini dello Stato di residenza;

c) essere punibili con una pena privativa della libertà di almeno cinque anni secondo la legislazione dell'una e dell'altra Parte contraente;

d) aver violato le leggi del territorio relative al traffico illecito di armi e di stupefacenti.

4 - Se, al fine di esercitare i diritti di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità dello Stato di residenza procedono all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo, al sequestro di una nave, o di tutto il suo carico o di parte di esso, o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, tali autorità avvisano il funzionario consolare competente affinché questi possa assistere alle visite, alle indagini, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale agente per suo conto hanno altresì diritto di avvisare il funzionario consolare al fine di consentire ad esso o a un suo rappresentante di assistere a tali visite, indagini, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non è presente né rappresentato egli deve ricevere dalle autorità dello Stato di residenza ogni informazione sui fatti in questione. Tuttavia, in caso di reati o di delitti flagranti, le autorità dello Stato di residenza informano il funzionario consolare delle misure d'urgenza che hanno dovuto essere adottate.

5 - Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili alle investigazioni ordinarie riguardanti le dogane, la sanità, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza.

ARTICOLO 8

1 - Qualora una nave dello Stato d'invio naufraghi o s'incagli sul litorale dello Stato di residenza, l'ufficio consolare nella cui circoscrizione l'incidente ha avuto luogo, é informato al più presto possibile dalle Autorità competenti dello Stato di residenza.

Queste ultime adottano tutti i provvedimenti necessari per il salvataggio della nave, delle persone, del carico e degli altri beni a bordo, nonché per prevenire o reprimere qualsiasi saccheggio o disordine sulla nave.

Qualora la nave naufraghi o s'incagli in un porto o costituisca un pericolo per la navigazione nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le autorità competenti possono altresì adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare i danni che potrebbero essere causati dalla nave alle attrezzature portuali o ad altre navi.

Il capo dell'ufficio consolare é autorizzato a prendere, in qualità di rappresentante dell'armatore, i provvedimenti che quest'ultimo avrebbe potuto prendere se fosse stato presente, per ciò che concerne la sorte della nave, in conformità con le norme della legislazione del territorio. Ciò a meno che il comandante non sia munito di poteri speciali dell'armatore che lo abilitano a tal fine, o che gli interessati, proprietari della nave e del carico, gli armatori, gli assicuratori o i loro corrispondenti che si trovano sul posto muniti di poteri che conferiscono loro la rappresentanza di tutti gli interessi senza eccezione, paghino i costi già sostenuti e versino una cauzione per quelli che rimangono da sostenere.

Nessun diritto e tassa sull'importazione delle merci nel territorio sono percepiti dalle autorità dello Stato di residenza sugli oggetti trasportati dalla nave naufragata o

incagliata o che fanno parte di quest'ultima, a meno che tali oggetti non siano sbarcati per essere usati o consumati nel territorio.

Nessun diritto e tassa diversa da quelli previsti al capoverso precedente saranno percepiti dalle autorità dello Stato di residenza sulla nave naufragata o incagliata o sul suo carico oltre a quei diritti e tasse simili per natura ed importo che in circostanze analoghe sarebbero riscosse su navi dello Stato di residenza.

2 - Qualora una nave che batte bandiera diversa da quella dello Stato di residenza naufraghi e gli oggetti che fanno parte di questa nave o del suo carico siano rinvenuti sul litorale dello Stato di residenza o in prossimità di esso, ovvero siano trasportati in un porto di detto Stato, il capo dell'ufficio consolare nella cui circoscrizione tali oggetti sono rinvenuti o trasportati, é autorizzato a prendere, in qualità di rappresentante del proprietario di detti oggetti, gli stessi provvedimenti per la loro conservazione e destinazione di quelli che lo stesso proprietario avrebbe potuto adottare in conformità con la legislazione in materia in vigore nello Stato di residenza, purchè sussistano le seguenti condizioni:

a) che gli oggetti facciano parte di una nave dello Stato d'invio o appartengono a cittadini di detto Stato;

b) che il proprietario degli oggetti, il suo agente, l'assicuratore, ovvero il comandante della nave, qualora la legge di cui batte bandiera lo autorizzi, non siano in condizione di adottare tali provvedimenti.

ARTICOLO 9

Le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, relative alle competenze dei funzionari consolari in materia di navigazione marittima, si applicano mutatis mutandis agli aeromobili dello Stato d'invio.

ARTICOLO 10

Le disposizioni della presente Convenzione non si applicano alle navi da guerra, né agli aeromobili militari.

ARTICOLO 11

Oltre alle funzioni indicate nella presente Convenzione, i funzionari consolari sono autorizzati ad esercitare ogni altra funzione consolare riconosciuta dallo Stato di residenza come compatibile con la loro qualifica.

Gli atti compiuti in occasione dell'esercizio di tali funzioni consolari possono dar luogo alla riscossione di diritti e tasse previsti a tal fine dalla legislazione dello Stato d'invio.

ARTICOLO 12

Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione sono risolte per la via diplomatica.

ARTICOLO 13

La presente Convenzione è soggetta ad approvazione in conformità alle disposizioni costituzionali in vigore in ciascuno dei due Stati.

Essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data dell'ultima delle due notifiche facenti stato che tali disposizioni sono state osservate da ciascuna delle due Parti.

Essa rimarrà in vigore per una durata illimitata. Ciascuna delle due Parti contraenti potrà denunciarla in qualunque momento e la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte ne avrà ricevuto notifica.

Fatto a ROMA il 18 FEB. 1994 in due originali, ciascuno in lingua italiana, araba e francese, facenti egualmente fede.

In caso di divergenza tra i testi italiano ed arabo, prevale il testo francese.

Per il Governo della
Repubblica italiana
Beniamino Andreatta
Ministro degli
Affari Esteri
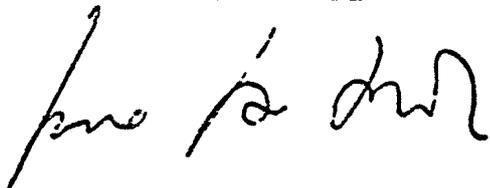
Per il Governo del
Regno del Marocco
Abdellatif Filali
Ministro di Stato
delegato per gli
Affari Esteri
e per la Cooperazione
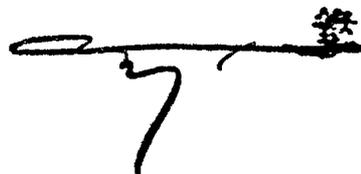
Convention Consulaire
entre
le Royaume du Maroc
et
la République italienne

le Gouvernement du Royaume du Maroc
et
Le Gouvernement de la République italienne

Affirmant que la Convention de Vienne sur les relations Consulaires du 24 Avril 1963 à laquelle le Maroc et l'Italie sont parties respectivement le 25 Juin 1969 et le 23 Fevrier 1977 continuera à régir leurs relations consulaires;

Considérant l'article 73 paragraphe 2 de ladite Convention qui stipule qu'"aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les Etats de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions........";

Dans l'esprit du Traité d'amitié et de coopération entre la République italienne et le Royaume du Maroc signé à Rome le 25 Novembre 1991, et en application de son article 11;

Soucieux de préciser, d'améliorer les conditions dans lesquelles s'exerce la protection consulaire de leurs ressortissants et de compléter les dispositions de la Convention de Vienne;

sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE 1

Dans l'exercice de leurs fonctions, les fonctionnaires consulaires peuvent s'adresser:

a) aux autorités locales compétentes de leur circonscription consulaire;

b) aux autorités centrales compétentes de l'Etat de résidence si et dans la mesure où cela est admis par les lois, réglements et usage de l'Etat de résidence ou par les accords internationaux en la matière.

ARTICLE 2

Les fonctionnaires consulaires ont le droit dans leur circonscription consulaire:

1º) de procéder à l'immatriculation et, dans la mesure compatible avec la législation de l'Etat de résidence, au recensement de leurs ressortissants; ils peuvent demander à cet effet le concours des autorités compétentes de cet Etat;

2º) de publier par voie de presse des avis à l'attention de leurs ressortissants ou de leur transmettre des ordres et documents divers émanant des autorités de l'Etat d'envoi, lorsque ces avis, ordres ou documents concernent un service national;

3º) de délivrer, de renouveler ou de modifier:

a) des passeports ou autres titres de voyage à des ressortissants de l'Etat d'envoi;

b) des visas et des documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l'Etat d'envoi;

4º) de transmettre des actes judiciaires et extra-judiciaires déstinés à leurs propres ressortissants ou exécuter en matière civile ou commerciale des commissions rogatoires relatives à l'audition de leurs ressortissants, de toute manière compatible avec les lois et réglements de l'Etat de résidence;

5º) a) de traduire et de légaliser tout document émanant des autorités de l'Etat d'envoi et devant être utilisé auprès des autorités de l'Etat de résidence, pour autant que les lois et réglements de celui-ci ne s'y opposent pas;

b) de recevoir toutes déclarations, de dresser tous actes, de légaliser et de certifier des signatures, de viser, de certifier ou traduire des documents lorsque ces actes ou formalités sont exigés par les lois et réglements de l'Etat d'envoi;

6º) de recevoir en la forme notariée, pour autant que les lois et réglements de l'Etat de résidence ne s'y opposent pas:

a) les actes et contrats que leurs ressortissants veulent passer et conclure en cette forme à l'exception des contrats et instruments relatifs à l'établissement ou au transfert de droits réels sur les biens immeubles situés dans l'Etat de résidence;

b) les actes et contrats, quelle que soit la nationalité des parties, lorsqu'ils concernent des biens situés ou des affaires à traiter sur le territoire de l'Etat d'envoi ou lorsqu'ils sont destinés à produire des effets juridiques sur ce territoire;

7º) de recevoir en dépôt, dans la mesure où la législation de l'Etat de résidence ne s'y oppose pas, des sommes d'argent, documents et objets licites de toute nature qui leur sont remis par les ressortissants de l'Etat d'envoi ou pour leur compte. Ces dépôts ne peuvent être exportés de l'Etat de résidence que conformément aux lois et réglements de cet Etat;

8º) a) de dresser, de transcrire et de transmettre les actes concernant la naissance, la nationalité, le mariage et le décès des ressortissants de l'Etat d'envoi conformément à la législation de cet Etat ainsi que de délivrer des extraits y afférents;

b) de célébrer les mariages lorsque les deux conjoints sont ressortissants de l'Etat d'envoi;

c) de transcrire ou mentionner sur la base d'une décision judiciaire ayant force exécutoire selon la législation de l'Etat d'envoi tout acte de dissolution d'un mariage contracté devant eux;

9º) dans la mesure compatible avec la législation respective de chacun des deux Etats, d'organiser la tutelle ou la curatelle de leurs ressortissants incapables.

Les dispositions des paragraphes 8 et 9 du présent article n'exemptent pas les ressortissants de l'Etat d'envoi de l'obligation de faire les déclarations prescrites par les lois de l'Etat de résidence.

ARTICLE 3

Le poste consulaire de l'Etat d'envoi est informé par les autorités de l'Etat de résidence de toute mesure privative de liberté prise à l'encontre d'un de ses ressortissants ainsi que des faits qui l'ont motivée, dans un délai de un à sept jours à

compter du jour où ledit ressortissant est arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit. Toute communication adressée au poste consulaire par la personne arrêtée, détenue ou privée de sa liberté sous quelque forme que ce soit, doit être transmise sans retard par les autorités de l'Etat de résidence conformément aux lois et réglements de cet Etat. Celles-ci doivent informer l'intéressé de ses droits aux termes du présent paragraphe.

Les fonctionnaires consulaires peuvent se rendre auprès d'un ressortissant de l'Etat d'envoi qui est incarcéré, en état de détention préventive ou soumis à toute autre forme de détention, d'entretenir et de correspondre avec lui. Les droits de se rendre auprès de ce ressortissant et de communiquer avec lui sont accordés aux fonctionnaires consulaires dans un délai maximum de douze jours à partir du jour où le ressortissant a été arrêté, détenu ou privé de sa liberté sous quelque forme que ce soit.

Les droits visés au deuxième alinéa du présent article s'exercent conformément aux lois et réglements de l'Etat de résidence, étant entendu, toutefois, que ces lois et réglements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du présent article et à moins que la personne intéressée ne s'y oppose expressement.

ARTICLE 4

1º) Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi vient à décéder sur le territoire de l'Etat de résidence, l'autorité compétente de cet Etat en avise sans retard le poste consulaire.

2º) a) Lorsque le poste consulaire informé du décès d'un de ses ressortissants en fait la demande, les autorités compétentes de l'Etat de résidence lui fournissent les renseignements qu'elles peuvent recueillir en vue de dresser l'inventaire des biens successoraux laissés par le défunt dans l'Etat de résidence;

b) le poste consulaire de l'Etat d'envoi peut demander à l'autorité comptétente de l'Etat de résidence de prendre sans retard les mesures nécessaires pour la sauvegarde et l'administration des biens successoraux laissés dans le territoire de l'Etat de résidence;

c) le fonctionnaire consulaire peut prêter son concours directement ou par l'entremise d'un délégué, à la mise à execution des mesures visées à l'alinéa b.

3º) Si des mesures conservatoires doivent être prises et si aucun héritier n'est présent ni représenté, un fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi est invité par les autorités de l'Etat de résidence à assister éventuellement aux opérations d'apposition et de levée des scellés ainsi qu'à l'établissement de l'inventaire.

4º) Si, après l'accomplissement des formalités relative à la succession sur le territoire de l'Etat de résidence, les meubles de la succession ou le produit de la vente des meubles ou immeubles échoient à un héritier, ayant cause ou légataire, ressortissant de l'Etat d'envoi qui ne réside pas sur le territoire de l'Etat de résidence et n'a pas désigné de mandataire, lesdits biens ou le produit de leur vente sont remis au poste consulaire de l'Etat d'envoi, à condition:

a) que soit justifiée la qualité d'héritier, ayant cause ou légataire;

b) que les organes compétents aient, s'il y a lieu, autorisé la remise des biens successoraux ou du produit de leur vente;

c) que toutes les dettes héréditaires déclarées dans le délai préscrit par la législation de l'Etat de résidence aient été payées ou garanties;

d) que les droits de succession aient été payés ou garantis.

5º) Au cas où un ressortissant de l'Etat d'envoi se trouve provisoirement sur le territoire de l'Etat de résidence et vient à décéder sur ledit territoire, les effets personnels et sommes d'argent qu'a laissés le défunt et qui n'auraient pas été réclamés par un héritier présent sont remis sans autre formalité au poste

consulaire de l'Etat d'envoi à titre provisoire et pour en assurer la garde, sous réserve du droit des autorités administratives ou judiciaires de l'Etat de résidence de s'en saisir dans l'intérêt de la justice.

Le poste consulaire doit faire remise de ces effets personnels et sommes d'argent à toute autorité de l'Etat de résidence qui serait désignée pour en assurer l'administration et la liquidation. Il devra respecter la législation de l'Etat de résidence en ce qui concerne l'exportation des effets et le transfert des sommes d'argent.

ARTICLE 5

Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi se trouve dans un port de l'Etat de résidence, le capitaine et les membres de l'équipage du navire sont autorisés à communiquer avec le chef de poste consulaire dans la circonscription duquel le port est situé et celui-ci est habilité à exercer en toute liberté les fonctions visées à l'article 6 ci-dessous, sans immixtion de la part des autorités de l'Etat de résidence.

Pour l'exercice de ces fonctions, le chef de poste consulaire, accompagné s'il le désire d'un ou plusieurs membres du poste consulaire, peut se rendre à bord du navire après que celui-ci ait été admis à la libre pratique.

Le capitaine et tout membre de l'équipage peuvent également à ces memes fins se rendre au poste consulaire dans la circonscription duquel se trouve le navire, et sont, s'il y a lieu, dotés dans ce but par les autorités de l'Etat de résidence d'un sauf-conduit. Si ces autorités s'y opposent pour le motif que les intéressés n'ont pas la possibilité matérielle de rejoindre le navire avant le départ de celui-ci, elles en informent immédiatement le poste consulaire compétent.

Le chef de poste consulaire peut demander l'assistance des autorités de l'Etat de résidence dans toute affaire concernant l'exercice des fonctions prévues au présent article; ces autorités pretent cette assistance à moins qu'elles n'aient des raisons valables de la refuser dans un cas particulier.

ARTICLE 6

Les fonctionnaires consulaires peuvent:

1º) recevoir toute déclaration et établir tout document prescrit par la législation de l'Etat d'envoi et concernant:

a) l'immatriculation d'un navire dans l'Etat d'envoi lorsque ledit navire n'a été ni construit ni immatriculé dans l'Etat de résidence et dans le cas contraire après autorisation délivrée par cet Etat;

b) la radiation de l'immatriculation d'un navire de l'Etat d'envoi;

c) la délivrance des titres de navigation des navires de plaisance de l'Etat d'envoi;

d) toute mutation dans la propriété d'un navire de cet Etat;

e) toute inscription d'hypothèque ou autre charge grevant un navire de cet Etat;

2º) interroger le capitaine et les membres de l'équipage, examiner les papiers du navire, recevoir les déclarations relatives à son itinéraire et à sa destination et, d'une manière générale, faciliter son arrivée et son départ;

3º) accompagner le capitaine et les membres de l'équipage devant les autorités de l'Etat de résidence et leur prêter assistance y compris, s'il y a lieu, les faire assister en justice;

4º) régler les contestations entre le capitaine, les officiers et les membres de l'équipage, concernant la solde et l'exécution du contrat d'engagement. Ils peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont attribués par l'Etat d'envoi en ce qui concerne l'engagement, l'embarquement, le licenciement et le débarquement des marins et prendre des mesures pour le maintien du bon ordre et la discipline à bord;

5º) prendre des mesures pour faire respecter la législation de l'Etat d'envoi en matière de navigation;

6º) procéder, si besoin est, au rapatriement ou à l'hospitalisation du capitaine ou des membres de l'équipage du navire;

7º) effectuer les actes d'inventaire et autres opérations nécessaires pour la conservation des biens et objets de toute nature, laissés par les ressortissants, gens de mer et passagers, qui décèderaient à bord d'un navire de l'Etat d'envoi avant son arrivée dans le port.

ARTICLE 7

1º) Les autorités de l'Etat de résidence n'interviennent dans aucune affaire intéressant la direction intérieure du navire si ce n'est à la demande ou avec le consentement du chef de poste consulaire, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, à la demande ou avec le consentement du capitaine.

2º) Sauf à la demande ou avec le consentement du capitaine ou du chef de poste consulaire, les autorités de l'Etat de résidence ne s'immiscent dans aucune affaire survenue à bord, si ce n'est pour le maintien de la tranquillité et de l'ordre public, ou dans l'intérêt de la santé ou de la sécurité publique, à terre ou dans le port, ou pour réprimer les désordres auquels des personnes étrangères à l'équipage se trouveraient melées.

3º) Les autorités de l'Etat de résidence ne procèdent à aucune poursuite concernant les infractions commises à bord, à moins que ces infractions ne répondent à l'une des conditions suivantes:

a) avoir porté atteinte à la tranquillité ou à la sécurité du port ou aux lois territoriales concernant la santé publique, la sécurité de la vie humaine en mer, les douanes et autres mesures de contrôle;

b) avoir été commises par ou contre des personnes étrangères à l'équipage ou ressortissants de l'Etat de résidence;

c) être punissables d'une peine privative de liberté d'au moins cinq années selon les législations de l'une et l'autre des parties contractantes;

d) avoir porté atteinte aux lois territoriales concernant le trafic illicite d'armes et de stupéfiants.

4º) Si aux fins d'exercer les droits visés au paragraphe 3 du présent article les autorités de l'Etat de résidence procèdent à l'arrestation ou à l'interrogation d'une personne se trouvant à bord, à la saisie d'un navire ou de tout ou partie de la cargaison, ou à une enquête officielle à bord, ces autorités avisent le fonctionnaire consulaire compétent pour que celui-ci puisse assister à ces visites, investigations, saisies ou arrestations. Le capitaine ou un autre officier agissant pour son compte ont le droit également d'aviser le fonctionnaire consulaire, afin de permettre à ce fonctionnaire ou à son représentant d'assister à ces visites, investigations, saisies ou arrestations. Si le fonctionnaire consulaire n'est pas présent ou representé, il doit recevoir des autorités de l'Etat de résidence toutes les informations sur les faits en question. Toutefois, en cas de crime ou de délits flagrants, les autorités de l'Etat de résidence informent le fonctionnaire consulaire des mesures d'urgence qui ont dû être prises.

5º) les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investigations normales en ce qui concerne les douanes, la santé, l'admission des étrangers et le contrôle des certificats internationaux de sécurité.

ARTICLE 8

1º) Lorsqu'un navire de l'Etat d'envoi fait naufrage ou échoue sur le littoral de l'Etat de résidence, le poste consulaire dans la circonscription duquel le naufrage ou l'échouement a lieu, en est informé aussitot que possible par les autorités compétentes de l'Etat de résidence.

Celles-ci prennent toutes mesures nécessaires pour le sauvetage du navire, des personnes, de la cargaison et autres biens à bord ainsi que pour prévenir ou réprimer tout pillage ou tout désordre sur le navire.

Si le navire fait naufrage ou échoue dans un port ou constitue un péril pour la navigation dans les eaux territoriales de l'Etat de résidence, les autorités compétentes peuvent également faire prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les dommages qui pourraient être causés par le navire aux aménagements portuaires ou à d'autres navires.

Le chef de poste consulaire est autorisé à prendre, en qualité de représentant de l'armateur, les dispositions que ce dernier aurait pu prendre s'il avait été présent, en ce qui concerne le sort du navire, conformément aux dispositions de la législation territoriale. Il n'en est autrement que si le capitaine est muni de pouvoirs spéciaux de l'armateur l'habilitant à cet effet, ou si les intéressés, propriétaires du navire et de la cargaison, armateurs, assureurs, ou leurs correspondants se trouvant sur place munis de pouvoirs assurant la représentantion de tous les intérêts sans exception, acquittent les frais déjà encourus et donnent caution pour ceux qui restent à régler.

Aucun droit et taxe frappant l'importation des marchandises dans le territoire ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence sur les objets transportés par le navire naufragé ou échoué ou faisant partie de celui-ci, à moins que ces objets ne soient débarqués pour l'usage ou la consommation dans le territoire.

Aucun droit et taxe autres que ceux envisagés à l'alinéa précédent ne sont perçus par les autorités de l'Etat de résidence en ce qui concerne le navire naufragé ou échoué ou sa cargaison en

dehors des droits et taxes de nature et de montant similaires qui seraient perçus dans des circonstances analogues sur des navires de l'Etat de résidence.

2º) Lorsqu'un navire battant tout pavillon autre que celui de l'Etat de résidence fait naufrage, et que les objets faisant partie de ce navire ou de sa cargaison sont trouvés sur le rivage de l'Etat de résidence ou à proximité, ou sont amenés dans un port de cet Etat, le chef de poste consulaire, dans la circonscription duquel ces objets sont trouvés ou amenés, est autorisé à prendre en qualité de représentant du propriétaire de ces objets, les dispositions relatives à la conservation et à la destination de ces objets que le propriétaire lui-même aurait pu prendre conformément à la législation en la matière en vigueur dans l'Etat de résidence, sous réserve que les conditions ci-après soient réunies:

a) les objets font partie d'un navire de l'Etat d'envoi ou appartiennent à des ressortissants de cet Etat;

b) le propriétaire des objets, son agent, l'assureur ou le capitaine, lorsque la loi du pavillon l'y autorise, n'est pas en mesure de prendre ces dispositions.

ARTICLE 9

Les dispositions prévues aux articles 5, 6, 7 et 8 relatives aux attributions des fonctionnaires consulaires en matière de navigation maritime s'appliquent mutatis mutandis aux aéronefs de l'Etat d'envoi.

ARTICLE 10

Les dispositions de la présente Convention ne s'appliquent ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires.

ARTICLE 11

Outre les fonctions énumérées dans la présente Convention, les fonctionnaires consulaires sont autorisés à exercer toutes autres fonctions consulaires reconnues par l'Etat de résidence comme étant compatible avec leur qualité.

Les actes accomplis à l'occasaion de l'exercice de ces fonctions consulaires peuvent donner lieu à la perception de droits et taxes prévus à cet égard par la législation de l'Etat d'envoi.

ARTICLE 12

Les différends entre les deux Etats relatifs à l'application ou à l'interprétation de la présente Convention seront réglés par la voie diplomatique.

ARTICLE 13

La présente Convention sera approuvée conformément aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans chacun des deux Etats.

Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière des deux notifications constatant que de part et d'autre il a été satisfait à ces dispositions.

Elle demeurera en vigueur pour une période illimitée. Chacune des deux parties contractantes pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet le premier jour du sixième mois après la date de la réception de sa notification par l'autre partie.

Fait à ROME le 18 FEB. 1994 en deux exemplaires originaux, chacun en langues italienne, arabe et française, qui font également foi.

En cas de divergence entre les textes arabe et italien, le texte français prévaut.

P. Le Gouvernement de
la République italienne
Beniamino Andreatta
Ministre des
Affaires Etrangères
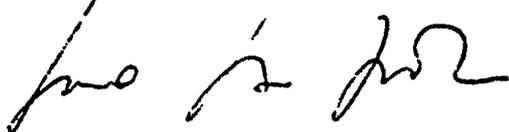
P. Le Gouvernement du
Royaume du Maroc
Abdellatif Filali
Ministre d'Etat
chargé des
Affaires Etrangères
et de la Coopération

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1964):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (AGNELLI) il 18 luglio 1995.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 agosto 1995, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª e 8ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 3 ottobre 1995.

Esaminato in aula e approvato il 22 novembre 1995.

Camera dei deputati (atto n. 3457):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 1° dicembre 1995, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla III commissione il 6 febbraio 1996.

Relazione scritta annunciata il 12 febbraio 1996 (atto n. 3457/A - relatore on. DEL TURCO).

Esaminato in aula e approvato il 21 febbraio 1996.

96G0139

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651361) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 72.500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 215.500
- semestrale .... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 742.000
- semestrale .... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .... L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .... L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .... L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .... L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .... L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 360.000
Abbonamento semestrale .... L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 9.000